

DCCXLIV. SEDUTA

VENERDÌ 21 DICEMBRE 1951

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge :

(Trasmissione)	Pag. 29630
(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti e di Commissione speciale)	29631
(Presentazione)	29632

Disegno di legge d'iniziativa del senatore Vaccaro (Presentazione) 29630

Disegni di legge : « Riordinamento del Ministero del bilancio » (1866); « Modifiche alle norme relative al Comitato interministeriale dei prezzi » (1867); « Attribuzione al Ministero per il bilancio della Presidenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio » (1868); « Trasferimento della Direzione generale del Tesoro al Ministero del bilancio » (1996) (Discussione e approvazione, con modificazioni) :

MERZAGORA	29632
PASTORE	29633
LUCIFERO	29636
GIUA	29637
BOSCO, <i>relatore</i>	29638, 29642
DE GASPERI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana</i>	29639, 29642
MOTT	29642

Disegno di legge : « Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia » (2024) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione) 29645

Disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione degli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950: a) "Avenant" al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923; b) Protocollo di firma; c) Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani; d) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia; e) Scambi di Note » (1823) (Discussione e approvazione) :

CIASCA, <i>relatore</i>	29646
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	29646

Disegno di legge : « Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale fra l'Italia e la Bulgaria e relativo scambio di Note, concluso a Sofia il 19 dicembre 1950 » (1856) (Discussione e approvazione) :

GALLETTO, <i>relatore</i>	29722
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	29722

Disegno di legge : « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951 » (1859) (Discussione e approvazione) :

CERULLI IRELLI, <i>relatore</i>	29732
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	29732

Disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, concluso a Roma il 21 aprile 1951» (1938) (Discussione e approvazione):

GERINI, *relatore* Pag. 29738
TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 29738

Disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo italo-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi» (2012) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

GALLETTO, *relatore* 29741
TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 29741

Disegno di legge: «Delega al Governo per la emanazione di testi unici in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici» (1766) (Discussione e approvazione):

BORROMEO, *relatore* 29744
DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana* 29744

Inversione dell'ordine del giorno:

CINGOLANI 29643, 29644
LUCIFERO 29643
LUSSU 29643
JACINI 29643
CONTI 29644
TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 29644

Relazione (Presentazione) 29631

Sull'ordine dei lavori:

CINGOLANI 29744

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Trasmissione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare » (1360-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 397, concernente il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione a favore dei combattenti della guerra 1915-18 » (2091);

« Agevolazioni tributarie a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" » (2092);

« Concessione ai Comuni di contributi statali per la ricostruzione degli atti di stato civile, distrutti in dipendenza degli eventi bellici » (2093);

« Disposizioni per il pagamento di contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario » (2094);

« Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana » (2096).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

Presentazione di disegno di legge d'iniziativa del senatore Vaccaro.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Vaccaro ha presentato il seguente disegno di legge:

« Costruzione di una nuova linea ferroviaria tra Cosenza e Paola » (2095).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

**Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti
e di Commissione speciale.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri, comunico al Senato che il Presidente, avvalendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito alle rispettive Commissioni competenti già indicate nella suddetta seduta, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modificazione all'articolo 124 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, circa la convocazione in riunione straordinaria del Consiglio comunale » (2048), d'iniziativa del senatore Minio;

« Modifiche alla legge 13 marzo 1950, numero 120, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali (I.N.A.D.E.L.) » (2061) (Approvato dalla Camera dei deputati), previo parere della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Indennità spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli Istituti di reclutamento e d'istruzione della Guardia di finanza » (2072) (Approvato dalla Camera dei deputati);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Proroga al termine di effettuazione della revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55 » (2070) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Stanziamento in un unico capitolo della Amministrazione centrale dei lavori pubblici della spesa per gli interventi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali »

(2076) (Approvato dalla Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, relativa alla " Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165 " » (2062), di iniziativa del senatore Tartufoli, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Anzianità da attribuire ai già tenenti forestali in servizio permanente effettivo, ora ispettori aggiunti del Corpo forestale dello Stato, provenienti dall'XI Corso allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale » (2071) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Messa in liquidazione dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose » (2075) (Approvato dalla Camera dei deputati);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1951-52 » (2088) (Approvato dalla Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) » (2074) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Gerini ha presentato, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e scambio di Note, fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti Messicani, concluso a Città del Messico il 15 settembre 1949 » (1955).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Presentazione di disegno di legge.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alla Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana » (2097).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Discussione e approvazione, con modificazioni, dei disegni di legge: « Riordinamento del Ministero del bilancio » (1866); « Modifiche alle norme relative al Comitato interministeriale dei prezzi » (1867); « Attribuzione al Ministero per il bilancio della Presidenza del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio » (1868); « Trasferimento della Direzione generale del Tesoro al Ministero del bilancio » (1996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Riordinamento del Ministero del bilancio »; « Modifiche alle norme relative al Comitato interministeriale dei prezzi »; « Attribuzione al Ministro per il bilancio della Presidenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio »; « Trasferimento della Direzione generale del tesoro al Ministero del bilancio ».

Come il Senato sa, questi quattro disegni di legge sono stati riuniti in un unico disegno di legge dalla 5^a Commissione permanente.

Domando al Governo se consente che i predetti disegni di legge siano congiuntamente discussi nell'unico testo presentato dalla Commissione.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana*. Acconsento.

PRESIDENTE. Dichiaro allora aperta la discussione generale sul testo formulato dalla Commissione.

È iscritto a parlare il senatore Pontremoli. Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

MERZAGORA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERZAGORA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non avevo veramente intenzione di prendere la parola, ma sento il dovere di non lasciar passare questa occasione senza fare una esplicita dichiarazione.

Mi pare che qui non si tratta nè di un problema squisitamente tecnico nè di un problema squisitamente politico; si tratta a mio avviso — e oggi soprattutto — di un problema di lealtà e di coerenza. Di lealtà e di coerenza perchè quando il Governo si è presentato davanti a noi, aveva nel suo programma anche incluso ed annunziato chiaramente, per mezzo del Presidente del Consiglio, le modifiche che noi stiamo in questo momento discutendo. Chi ha accettato e chi ha votato la fiducia al Governo in quella occasione non può, a mio avviso, e non deve negare oggi il suo voto al disegno di legge in esame, allo stesso modo che coloro i quali non hanno dato la fiducia al Governo in quell'occasione, è perfettamente logico che votino ora contro questo progetto di legge.

LUCIFERO. Si può aver dato la fiducia al Governo e non approvare queste modifiche.

MERZAGORA. Hai torto; amico Lucifero, perchè se queste modifiche fossero entrate in funzione subito, e noi ne vedessimo eventualmente le conseguenze deleterie e dannose, allora sarebbe lecito cambiare opinione (tutti noi cambiamo sempre opinione e dobbiamo cambiare opinione, quando riteniamo di essere in errore), ma qui abbiamo un meccanismo che

non è ancora entrato in funzione e siamo allo stesso punto di alcuni mesi or sono. E allora chi ha ritenuto alcuni mesi or sono che le modifiche fossero opportune non può aver cambiato idea, e se ha cambiato idea lo ha fatto non su una base documentata e sensata. Questo è il mio punto di vista.

Data questa impostazione evidentemente io non voglio entrare nel merito del disegno di legge che, del resto, la Commissione ha così ampiamente discusso. La stessa Commissione nella sua sovrana coscienza, attraverso la relazione del relatore, ha sollevato con molta lealtà qualche dubbio — tutti hanno diritto di avere dei dubbi quando si modifica qualche cosa di sostanziale — ma nella chiusa stessa della relazione vedo che ha lanciato quasi un gancio verso l'avvenire nel senso, caro Lucifero, che se ci si accorgerà di avere sbagliato noi avremo tempo di porre rimedio.

Perciò, per quanto mi concerne, ripeto che per debito di lealtà e di coerenza, voterò senz'altro per l'approvazione di questo disegno di legge.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Sembra dunque che sia veramente il caso di ricordare la tempesta in un bicchiere d'acqua, sembra che la buriana che ieri sembrava sconvolgere i circoli politici italiani e imperversare per i corridoi e le sale di Palazzo Madama si sia acquietata e che tutto sia rientrato nell'ordine. È veramente molto strano che, dopo che si è sentito parlare da autorevoli colleghi della maggioranza di dimissioni di Ministri, di crisi, di dimissioni di presidenti di Commissioni importanti, di colloqui avvenuti a destra e a sinistra, tutto questo sia completamente sparito e che oggi ci si trovi a votare tranquillamente e pacificamente, senza più nessun contrasto, un progetto di legge il quale sembrava ieri che stesse minacciando le basi dello stesso Governo. Evidentemente, per noi dell'opposizione, è a questo punto piuttosto difficile esprimere un giudizio su tutto ciò, perchè non siamo addentro alle segrete cose della maggioranza e del Governo e non sappiamo sulla base di quali compromessi, di quali patteggiamenti, di quali mercanteggiamenti sia avvenuta questa improvvisa pacificazione e la maggioranza e, direi, i

giovani turchi o i vecchi turchi della maggioranza siano rientrati nelle file e abbiano rinunciato ai bellicosi propositi che ieri manifestavano. Ad ogni modo noi diremo brevissimamente il nostro pensiero su questo progetto.

Questo progetto è l'epilogo della crisi ministeriale avvenuta nel luglio scorso. Quella crisi è sorta perchè nel Paese e nella stessa maggioranza si erano manifestati, soprattutto sulla politica economico-finanziaria del Governo, fortissimi contrasti che si appuntavano essenzialmente sulla famosa o famigerata, se volete, linea Pella. Sembrò, ad un certo momento, che in seno alla Democrazia cristiana ci fosse ormai una prevalenza notevole contro il proseguimento di questa politica, tanto che la crisi fu aperta, almeno come motivo ufficiale, per le dimissioni del Ministro del tesoro, onorevole Pella.

Si cominciò a sapere che l'onorevole De Gasperi aveva deciso, non diremo di liquidare, ma di mettere da parte l'onorevole Pella, e di affidare l'*interim* del Tesoro all'onorevole Vanoni; senonchè appena questa notizia fu conosciuta, vi fu una insurrezione degli amici, dei sostenitori dell'onorevole Pella, il quale ne ha molti ed autorevoli in ogni partito ed in ogni campo governativo. Ed allora l'onorevole De Gasperi dovette rimediare a questa nuova difficoltà; egli è ricorso ad una di quelle sue abilissime ed intelligentissime trovate con le quali crede di risolvere, e di fatto fino ad oggi ha abbastanza bene risolto, i problemi del suo Governo e del suo Partito. Egli ha risuscitato il Ministero del bilancio che era defunto, era scomparso dalla circolazione e lo ha affidato all'onorevole Pella. Senonchè a questo punto si è iniziata una epica lotta. Che cos'è il Ministero del bilancio? Quali sono le attribuzioni che si devono dare a questo Ministero? Sul cadavere del Ministero del tesoro si sono battuti strenuamente l'onorevole Vanoni e l'onorevole Pella. A chi la direzione generale del Tesoro? A chi la Ragioneria generale dello Stato? A chi la presidenza del C.I.R.? A chi la presidenza del C.I.P.? Così la lotta si è svolta su tale terreno, e l'un l'altro hanno cercato di strapparsi gli organismi principali dei Dicasteri finanziari ed economici.

Una sera l'onorevole Pella è uscito trionfante dal Gabinetto dell'onorevole De Gasperi

avendo fra le mani la lista delle attribuzioni che gli erano state conferite come Ministro del bilancio; in tale lista c'era la direzione generale del Tesoro, la Ragioneria generale dello Stato, ecc. Mezz'ora dopo, dallo stesso Gabinetto è uscito un autorevole portavoce del Presidente del Consiglio con un'altra lista delle attribuzioni che avrebbero dovuto essere date all'onorevole Pella. In quella lista non c'era la direzione generale del Tesoro nè la Ragioneria generale dello Stato.

Sono poi cominciati i discorsi dell'onorevole De Gasperi alla Camera e al Senato. Se voi andate a confrontarli, trovate che in uno di essi fra le attribuzioni dell'onorevole Pella è indicata la Ragioneria generale del Tesoro, in un altro non c'è. E così si è proceduto avanti, per un certo periodo di tempo, senza che si riuscisse in realtà a capire che cosa stesse succedendo e quale fine avrebbero fatto gli organismi fondamentali del nostro sistema finanziario ed economico.

Ad un certo momento è parso che l'onorevole Pella abbia avuto il sopravvento e sono finalmente arrivati al Parlamento i progetti di legge che costituivano il Ministero del bilancio, con tutte le attribuzioni che l'onorevole Pella pretendeva e che altri suoi colleghi, amici o nemici, non volevano assolutamente dargli. Ma allorché questi progetti di legge furono pronti per la discussione al Senato è scoppiata la tempesta. Come mai non è scoppiata quando sono stati approvati al Consiglio dei Ministri? Come mai l'onorevole Vanoni ha atteso l'ultimo giorno per mettere in giro certe voci di minaccia di dimissioni alle quali, secondo i giornali, avrebbero corrisposto altre minacce di dimissioni dell'onorevole Pella? C'erano o non c'erano impegni precisi sulla costituzione del Governo, accordi fra l'onorevole De Gasperi e i Ministri, e soprattutto c'erano o non c'erano ragioni serie, non personali o di dosaggio di persone e di gruppi, ma concernenti l'effettivo buon funzionamento dello Stato e il buon svolgersi della nostra politica, che inducessero e giustificassero questo mutamento nella struttura del nostro Stato, questa costituzione di un nuovo Ministero? Se queste ragioni ci fossero state al momento della costituzione del Governo sarebbe inspiegabile la insurrezione dell'altro ieri. Possiamo

quindi aver motivo di ritenere che queste ragioni non ci fossero e che, in realtà, si tratti esclusivamente del dosaggio di particolari interessi o ambizioni e che a queste necessità sia subordinata l'azione del Governo in questo delicato campo.

Ci domandiamo che cosa è questo Ministero del bilancio. Abbiamo un progetto di legge che gli attribuisce tutte le più importanti funzioni nel campo finanziario. Possiamo dire che il ministro Vanoni si è ridotto a riscuotere le tasse, perchè chi spende è solo l'onorevole Pella. Cosa ci sta a fare il Ministero del tesoro, che cosa è più oggi in seguito a questo progetto di legge? Perchè questo cadavere, che è tanto poco Tesoro che non ha più un soldo, dato che le spese dipendono dal Ministero del bilancio?

D'altra parte questo Ministero del bilancio potrebbe essere un Ministero dell'economia nazionale. Forse potrebbe essere utile pensare a un organismo di questo genere, ma bisognerebbe allora organizzarlo seriamente e non presentarci un progetto di legge che prende uffici a destra e a sinistra, tanto che si continua a disputare se gli uffici provinciali del Tesoro debbano dipendere dall'uno o dall'altro Ministero e se il personale di questo o quell'ufficio debba dipendere da questo o da quel Ministero. È in questo modo che si costituisce l'organo fondamentale del sistema finanziario del nostro Paese, organo che avrà quasi tutti i poteri? C'è da domandarsi se non sia proprio questa la ragione segreta per cui la tempesta di ieri si è scatenata; se non ci sia proprio, da parte di qualcuno, la preoccupazione che i poteri dell'onorevole Pella diventino un po' troppo forti e che egli possa servirsene per preparare un certo assalto alla diligenza di cui si sta parlando da qualche tempo nei circoli politici e giornalistici italiani.

Ma il problema più che tecnico per noi è un problema politico. È molto evidente che tutti questi mutamenti e questi contrasti nel seno della democrazia cristiana, queste stesse esitazioni, sono in fondo manifestazioni, forse anche la maschera, di qualcosa di molto più grave che esiste nel Paese. In fondo, se tutto ciò ha un significato, dovrebbe significare che la politica finanziaria ed economica sostenuta dal ministro Pella è non solo con-

validata, ma rafforzata, il che è in contrasto con la crisi del luglio scorso. Tutto questo significa che, pur attraverso una serie molto difficile e faticosa di contrasti e di urti nel seno della democrazia cristiana, la politica del Governo evolve sempre più decisamente verso una posizione che non esitiamo a definire reazionaria e preparatrice della guerra.

L'onorevole Pella ha pronunciato un discorso a Milano in cui ha affermato che la priorità dovrebbe essere accordata alle spese sociali, rispetto alle spese per il riarmo. Sembra poi che questo discorso sia stato rimaneggiato; altre dichiarazioni dell'onorevole Pella sono seguite a sconfessare quelle prime dichiarazioni, ed anche questo è, secondo noi, un indizio dei contrasti esistenti nel seno della democrazia cristiana e delle difficoltà crescenti che la politica di quel partito e del governo De Gasperi incontrano nel Paese. Non è certo qui il caso di esaminare tutto il quadro della politica del governo De Gasperi. Può darsi che venga abbastanza presto l'occasione per fare questo esame, ma è certo che questo episodio è uno degli indici più gravi dei contrasti, degli urti e delle difficoltà stesse che incontra il Governo dell'onorevole De Gasperi, in questo suo procedere verso una situazione che è sempre più antipopolare ed ostile ai bisogni del popolo italiano.

Ne abbiamo avuto solo in questi ultimi tempi alcune manifestazioni. Abbiamo avuto una pioggia di imposte alla Camera dei deputati, salvo errore, in un mese sono stati votati circa 30 miliardi di nuove imposte, indiscriminate, senza nessuna preoccupazione che esse ricadano piuttosto sui ceti ricchi che sulle masse popolari. A questo aggiungiamo l'aumento dei fitti. C'è veramente da ritenere che il Governo ed il Parlamento non abbiano fatto un gran buon regalo di Natale al popolo italiano.

D'altra parte a questa pioggia d'imposte si contrappongono le evasioni tributarie e le evasioni fiscali, scandali che da anni imperversano nel nostro Paese, ai quali non si è trovato e non si trova nessun rimedio e contro i quali l'onorevole Vanoni ha dichiarato che non c'è nulla da fare, perchè è molto evidente che coloro i quali hanno esportato le valute all'estero non possono essere perseguiti, perchè la

legge che comminava delle pene comportanti la prigione, è stata molto opportunamente fatta abolire dal Governo dell'onorevole De Gasperi, e le leggi contro gli evasori tributari sono tali che non comminano neppure un mese di prigione ai miliardari che si sottraggono al loro dovere verso il fisco. Abbiamo d'altra parte e vi accenno molto, ma molto brevemente, i... successi dell'Italia in politica estera, per i quali ancora una volta il Governo dell'onorevole De Gasperi ha condotto l'Italia a vedersi sbattere la porta dell'O.N.U. in faccia. Abbiamo ancora la reazione che imperversa in tutto il nostro Paese. Abbiamo assistito l'altro ieri, qui in Senato, alle proteste dell'onorevole Conti e potremmo denunciare altre decine e decine di fatti di questo genere. Noi comprendiamo benissimo come un Governo, il quale abbia una politica finanziaria ed economica come quella svolta dall'onorevole De Gasperi, non possa non avere una politica di repressione, di reazione, come quella svolta dall'onorevole Scelba, con tutti i mezzi polizieschi che gli sono stati messi a disposizione.

Ho letto con una certa curiosità il volume pubblicato dalla corrente così detta vespista della democrazia cristiana, ed ho trovato per esempio una cifra di questo genere: mentre sotto il Governo fascista si spendeva il 2,50 per cento per le forze di polizia, nella repubblica democraticristiana, sotto il governo di De Gasperi, le spese sono salite al 6 per cento, cosicchè noi spendiamo circa il 60 per cento in più, in percentuale, di quello che non spendesse il fascismo per le forze di polizia. Questa evidentemente è una prova molto efficace della popolarità e della fiducia che il popolo italiano accorda al governo della Democrazia cristiana e dell'onorevole De Gasperi.

Potremmo continuare, ma non ritengo che sia il caso e concludendo dico che voteremo contro questo disegno di legge perchè esso, dal punto di vista tecnico è inefficace, è abborracciato, è il risultato non dello studio e del desiderio e della volontà di riorganizzare i servizi dello Stato, ma è il risultato di compromessi e mercanteggiamenti avvenuti tra uomini e gruppi, avvenuti nel luglio e ieri o, l'altro ieri nelle sale di Palazzo Madama, e non è affatto il progetto di legge che la Costitu-

zione richiede per la riorganizzazione della burocrazia di tutti i Ministeri e degli stessi uffici della Presidenza del Consiglio. Dal punto di vista politico questo disegno di legge non rappresenta assolutamente altro che la convalida della politica economico-finanziaria seguita sino ad oggi. La presenza dell'onorevole Pella al banco del Governo e l'affidare all'onorevole Pella poteri maggiori ancora di quelli che aveva precedentemente, malgrado che tanti contrasti siano sorti nel Paese contro la sua politica, che è poi la politica del Governo, significa che l'onorevole De Gasperi e tutto il Governo si impegnano ancora una volta in questa stessa politica contro la quale l'onorevole De Gasperi aveva dovuto fare la crisi del luglio 1951. L'onorevole De Gasperi è riuscito con un mezzo o con l'altro a risolvere la crisi del luglio e ieri a mettere un'altra pezza sul bubbone scoppiato improvvisamente in questi giorni. Può anche darsi che l'onorevole De Gasperi riuscirà a continuare per qualche tempo, per qualche mese in quest'opera di mercanteggiamento e di compromesso, ma noi a questa politica siamo decisamente contrari perchè riteniamo necessaria una politica seria di ricostruzione del nostro Paese, di distensione nazionale e internazionale e la costituzione di un Governo di pace molto, ma molto diverso da quello presieduto dall'onorevole De Gasperi. (*Applausi dalla sinistra*).

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. In verità dovrei riprender fiato un momento perchè l'onorevole Pastore ci ha fatto fare il giro del mondo in venti minuti per discutere questo problema. Non voglio affatto dire con questo che nelle sue osservazioni non ci siano state verità e aggiungerei che le ha dette anche in modo abbastanza divertente. In certi momenti mi pareva di essere in farmacia, nella mia Crotona, quando si commentano i fatti del giorno. Indubbiamente rende perplesso e preoccupa il fatto che un provvedimento di questo genere, che comporta veramente un riordinamento tecnico-politico di un settore dell'Amministrazione dello Stato, sia stato preso un po' — userò il termine usato dall'onorevole Pastore — come una pezza durante una crisi; ma io di questo non intendo occuparmi, nè della crisi vecchia, nè della crisi nuova. A

me interessa il provvedimento in sè, perchè, onorevole Pastore, i Ministeri si cambiano e cambiano i Ministri, e io non dico cosa nuova se affermo che mi auguro che l'onorevole Pella non cambi, ma i provvedimenti che organizzano lo Stato e ne rendono possibile la maggiore o minore funzionalità restano al di là dei Governi e dei Ministri; e, quando siamo posti di fronte a un provvedimento di questo genere, a un certo punto non ci dobbiamo fermare sulla causale per la quale il provvedimento ci viene presentato, ma domandarci se questo provvedimento, anche se presentato in circostanze che possono essere criticabili o addirittura da riprovare, non sia tale da essere interessante per il Paese e da esso accettato ugualmente. E in questa mia osservazione credo sia la risposta all'onorevole Merzagora, il quale vorrebbe portare la coerenza fino al non ragionare. In un programma di Governo, caro Merzagora, ci sono tante cose e il fatto che non si abbia fiducia in un Governo non significa affatto che non si possano approvare alcuni degli atteggiamenti di questo Governo. Io non approvai le dichiarazioni del Governo e credo di non dire cosa che stupisca nessuno se affermo che se oggi dovessi ripetere quel voto di nuovo non approvarei la fiducia al Governo. Questo però non significa affatto che io, per esempio, non abbia approvato determinati aspetti di una politica estera che questo Governo ha seguito; questo non significa affatto che io non debba approvare un determinato riordinamento funzionale dello Stato soltanto perchè proposto da un Governo nel quale non ho fiducia. Io non ho capito la dichiarazione dell'onorevole Merzagora.

Per me questo problema non è il problema di questo Governo nè il problema di questo Ministro; per me il problema è una anticipazione su quella legge che ha ricordato l'onorevole Pastore, che dovrà riordinare tutta l'amministrazione dello Stato ed io non posso guardarlo che da questo punto di vista. Con preoccupazione e perplessità. Ma mi riallaccio a una convinzione che ho avuto più di una volta occasione di ripetere in questa Aula, anche quando abbiamo recentemente discusso del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, cioè la convinzione che lo Stato uscito dall'800, che è quello che ha assicurato ai cittadini le libertà politiche, in quella sua strut-

tura non sia assolutamente sufficiente per far fronte ai problemi sorti dopo che quello Stato fu costituito per la soluzione dei problemi di quell'epoca; e che quindi questo Stato debba evolversi e debba essere integrato con nuove articolazioni, con nuovi istituti, perchè si conservi quel che di buono e di sano creò il secolo precedente con lo Stato liberale: la garanzia della libertà dei cittadini. Ma lo si conservi rinnovandolo e arricchendolo di quegli istituti nuovi e di quei mezzi nuovi che sono necessari perchè i problemi nuovi possano essere avviati, nell'ordine e nella libertà, ad una giusta soluzione. (*Approvazioni*).

Ed allora, se questa mia convinzione è giusta, onorevoli colleghi, questo provvedimento che — ed io condivido l'opinione della Commissione — non può non essere guardato con preoccupazione oltre che con perplessità, per me ha il significato di un tentativo di riordinamento della direzione economica del Paese in una forma più unitaria e più coerente, cosa che io ritengo assolutamente indispensabile. Se io affermassi che la legge, così come è, corrisponde alla mia visione del problema, direi cosa inesatta; ma essa rappresenta un esperimento, ed io credo che l'esperimento debba essere tentato come esperimento in sè, ripeto, indipendentemente da Governi e persone, come avvio ad una riorganizzazione dell'amministrazione e della direzione economica dello Stato, la quale ha bisogno di essere rinnovata. Ecco perchè, e non credo di essere incoerente, amico Merzagora, pur facendo le riserve che del resto ha fatto anche la Commissione, forse facendone qualcuna di più, io non mi sento di dar voce contrario al provvedimento, anche se sono preoccupato per il momento particolare in cui questa trasformazione si dovrà verificare; perchè indubbiamente noi siamo di fronte ad una di quelle grandi crisi nazionali che richiederebbero l'unità o almeno lo sforzo all'unità di tutti i cittadini. Noi siamo oggi, per sciagura abbattuti su tutto il nostro Paese, di fronte ad una delle più grandi crisi che uno Stato possa incontrare, la crisi di bilancio, perchè tutti i piani, tutte le previsioni, tutto è stato mandato all'aria, in un certo momento, dall'impeto della natura che è venuto a sconvolgere, insieme alle vite degli uomini, anche le previsioni del Governo, anche le predisposi-

zioni del Parlamento, anche tutto quello che poteva essere una visione di un determinato avvenire economico e di un determinato inquadramento economico della vita di uno Stato come il nostro, che già da questo punto di vista non si trovava nelle situazioni più facili. Io mi auguro che questa trasformazione non debba creare difficoltà tecniche che si aggiungano a quelle che già ci sono, finanziarie ed economiche, ma spero che anzi possa sveltire e unificare le direttive. In questo augurio e in questa speranza di vedere un primo passo verso la riorganizzazione dello Stato nel senso che io ho prima detto, profondamente convinto di essere coerente con questo alla mia posizione politica di oppositore e alla mia posizione ideologica di liberale, che mi impongono di essere favorevole a qualunque cosa io pensi possa giovare al Paese, come di essere contrario a qualunque altra che io penso possa esser di nocimento, darò il mio voto al progetto in discussione. (*Applausi e congratulazioni*).

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Signor Presidente: brevissime dichiarazioni a nome del Gruppo parlamentare socialista. Non c'eravamo iscritti, come di regola, a parlare sopra questo disegno di legge, perchè, nella discussione che il Gruppo ha fatto in precedenza, si era giunti alla conclusione che dal punto di vista tecnico ci mancavano gli elementi per poter giudicare di questa trasformazione, in quanto la politica del ministero De Gasperi è una politica di parte, non una politica di collaborazione, e quindi tutto quello che è attinente alle trasformazioni interne o al lavoro interno del Ministero cade sotto la responsabilità diretta della Presidenza del Consiglio e, sotto un certo aspetto, non ci riguarda. Quindi, dal punto di vista tecnico, discutere se sia bene dare al Ministero del bilancio alcune o molte delle attribuzioni che sono del Ministero del tesoro o dividere la responsabilità fra i due Ministri, Vanoni e Pella, non è una cosa che assuma importanza particolare. Io mi ricordo che, quando si trattò della discussione della crisi del 1951, che condusse appunto l'allora Ministro del tesoro al Ministero del bilancio, dichiarai che fra la lotta che vi poteva essere di carattere tecnico e non di carattere personale, fra il ministro Vanoni e il ministro Pella, fra la

competenza del primo in materia finanziaria e la competenza del secondo, poichè il ministro Vanoni era molto edotto in questioni di politica finanziaria e il ministro Pella, mi sembrava e mi sembra, molto edotto nella politica della Ragioneria dello Stato; fra la lotta dunque dell'alta cultura contro la media cultura, vedevo già la vittoria dell'onorevole Pella ed avevo pronunciato la frase: « Povera e nuda vai, filosofia », accennando appunto all'alta scienza del ministro Vanoni. Non è una questione, dicevo, che ci interessi dal lato tecnico, perchè noi siamo fuori del Ministero. Il problema ci interesserebbe se dovessimo pensare alla riorganizzazione della politica economica dello Stato assumendo direttamente le nostre responsabilità.

Vi è però un problema politico, direi di politica contingente, che è in relazione con la sistemazione che l'onorevole De Gasperi ha voluto dare al suo Ministero distribuendo fra i due competenti della politica finanziaria, Vanoni e Pella, un lavoro che noi non sappiamo se potrà condurre a buon esito, o potrà condurre invece a risultati diversi dalle intenzioni dello stesso onorevole De Gasperi. Sappiamo soltanto che questo disegno di legge assume una certa importanza politica. Il collega Pastore ha detto le ragioni per cui questo disegno di legge assume una certa importanza politica. C'è una politica interna che è quella di seguire l'indirizzo della politica economica che fin'ora hanno fatto i ministeri De Gasperi; c'è una politica che va al di là di quello nazionale; una politica internazionale economica a cui certamente l'onorevole Pella è la persona più adatta per attenersi. Forse l'onorevole Vanoni non si atterrebbe a questo indirizzo di politica internazionale, che è stato definito da un grande economista che siede in quest'Aula, Jannaccone, una politica fiscale. Questa denominazione della politica economica dei ministeri De Gasperi credo sia quella che meglio si attagli al caso. Quindi, se dovessimo dare un giudizio sulle attribuzioni di questo Ministero del bilancio, in funzione della politica che lo stesso Ministero del bilancio può esercitare dal punto di vista internazionale, potremmo dire che l'onorevole Pella seguirà i dettami della politica economica creata dagli Stati Uniti nel loro orientamento di espansione.

Sotto questo aspetto quindi di politica interna

e di politica economica internazionale non possiamo che dichiararci contrari all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BOSCO, *relatore*. Come ben ha detto l'onorevole Lucifero, il disegno di legge in esame non solleva un problema politico, ma riguarda un problema tecnico-funzionale, in quanto con esso si tende a dare un migliore assetto al settore finanziario della pubblica Amministrazione. Pertanto non seguirò il senatore Pastore nel suo divagante *excursus* nel quale ha trovato modo di parlare di tutto: dall'ammissione dell'Italia nell'O.N.U. alla politica sociale.

Questo disegno di legge trae origine dal decreto del Capo provvisorio dello Stato, 4 giugno 1947, col quale si istituì il Ministero del bilancio. Fin da allora si sentì la necessità di coordinare l'attività relativa alla pubblica finanza, e il Ministero del bilancio ebbe il compito di promuovere provvedimenti atti a incrementare il gettito delle entrate e a contenere le spese, onde perseguire quella tendenza all'equilibrio del bilancio, cui deve mirare ogni saggio amministratore. Senonchè al Ministero del bilancio non furono dati gli strumenti idonei per assolvere a questo importantissimo compito, in quanto per poter controllare e coordinare la spesa con l'entrata, bisogna avere i mezzi atti a seguire quotidianamente la formazione della situazione di cassa.

Quindi, allorché nel 1951 il Governo, in occasione della crisi, si è dovuto soffermare sulla necessità di riordinare il settore finanziario, si è trovato di fronte al dilemma o di abolire il Ministero del bilancio, così come alcuni per il passato avevano proposto, o di rafforzarlo. Bisogna tener conto dei nuovi compiti attribuiti al Ministero del tesoro il quale non si trova oggi più nella situazione del 1877, allorché fu istituito. Ad esso sono stati attribuiti moltissimi compiti nuovi. Basterebbe pensare al settore del finanziamento internazionale, delle partecipazioni e degli investimenti. Come può oggi un solo Ministero presiedere a tante e così complesse attività? Di qui il proposito del Governo, preannunciato nelle comunicazioni del Presidente del Consiglio sia alla Camera che

al Senato, di rafforzare il Ministero del bilancio, per dargli la possibilità effettiva di svolgere quei compiti per cui fu istituito nel 1947.

L'onorevole Pastore dice: perchè in questi ultimi giorni ci sono state tante discussioni se eravate d'accordo? La ragione è meno misteriosa di quanto il senatore Pastore non creda. A un certo punto la Commissione credette apportare, come era nei suoi poteri, alcune modifiche ai disegni di legge governativi; naturalmente il Governo ha discusso queste innovazioni, come è compito di ogni Governo democratico, onde esaminare, assieme alla Commissione, la loro portata nei riflessi della pubblica finanza, tanto più che non si trattava di problema politico ma di problema tecnico. Si è discusso soprattutto a proposito degli uffici provinciali del Tesoro, i quali svolgono attività che sono connesse sia alle attribuzioni del Ministero del bilancio (ordinazione secondaria della spesa) sia alle attribuzioni del Ministero del tesoro (debito pubblico, Cassa depositi e prestiti ecc.). Di qui la legittima perplessità e dubbio sulla attribuzione degli uffici provinciali del tesoro al Ministero del bilancio o al Ministero del tesoro. Dopo matura riflessione si è ritenuto che questi uffici (che hanno fatto sempre parte, fin dal 1925, della Direzione generale del tesoro, i cui servizi sono in massima trasferiti al Ministero del bilancio) debbono anch'essi passare al Ministero del bilancio, e ciò per salvaguardare l'unità strutturale ed organica della stessa Direzione generale del tesoro. Su tale punto il Governo ha aderito al punto di vista della Commissione, mentre ha insistito per il mantenimento al Tesoro delle attività meramente esecutive in ordine ai finanziamenti statali.

Ciò premesso, la 5^a Commissione del Senato vi propone l'approvazione del disegno di legge con l'augurio che si avveri il proposito del Governo di rafforzare la funzionalità del settore finanziario, affinchè la pubblica spesa possa essere sempre più diretta verso il suo scopo, che è l'elevazione del tenore di vita del popolo italiano. (*Approvazioni dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei Ministri. Ministro degli affari esteri e ad in-*

terim dell'Africa italiana. Onorevoli senatori, non mi pare che in questo momento io debba tener conto degli argomenti polemici presentati dagli oratori dell'opposizione, specialmente dall'onorevole Pastore; sarebbe anche inutile, poichè le obiezioni che sono state fatte oggi, sono state fatte anche durante la discussione del voto di fiducia e sono state da me contestate, credo, con argomenti abbastanza, o definitivamente, seri. Veramente se io fossi qui a difendere una semplice combinazione ministeriale e avessi sottoposto a questo interesse contingente di una combinazione ministeriale la sostanza oggettiva dell'organizzazione dello Stato, avrei commesso un gravissimo errore, di cui dovrei pagare le conseguenze. Senza dubbio le crisi, cioè quei momenti in cui si mettono in rassegna tutti i problemi, si affrontano quelle difficoltà che la vita quotidiana impedisce di affrontare, e si affacciano nella loro crudezza certi problemi sintetici che altrimenti sfuggono, furono un'occasione per riprendere la discussione sul Ministero del bilancio e l'organizzazione finanziaria che si è fatta altre volte, non solo in periodo di crisi, ma tutte le volte che questa materia si è trattata alle Camere o c'è stata discussione per la formazione del Ministero.

Ma il problema era andato maturando da parecchio tempo e le esitazioni si sono superate in questa occasione. Ora, siamo sicuri, siamo certi, siamo dogmaticamente certi di aver centrato il problema, di averlo isolato definitivamente? No, io sono il primo a dirlo; no, siamo in un campo sperimentale. Discutendo con i signori della 5^a Commissione, ai quali mando un particolare ringraziamento per la serietà con cui hanno affrontato questo problema ed hanno meditato sui diversi progetti, che hanno poi trasfuso in seno a questo progetto di legge, discutendo con loro, da entrambe le parti, anche quando non eravamo d'accordo su un particolare, abbiamo detto: ci sono ragioni pro e contro il problema, che si presenta poliedrico, con facce diverse, qualche volta contraddittorie; innegabilmente l'esperienza dirà chi ha avuto ragione e chi ha trovato la strada giusta. Certamente l'esperienza dirà se la procedura di miglioramento dovrà essere svolta con un'altra forma, su un'altra strada. Ma noi abbiamo questa convinzione, che cioè un passo notevole per concentrare in un Ministero la direttiva di

carattere economico-finanziaria è stato fatto e noi crediamo con questo strumento di avvicinarci alla nostra mèta.

Non è vero poi che abbiamo spogliato completamente il Ministero del tesoro. Il Ministero del tesoro ha molte altre cose ancora da fare. È inutile che vi legga il catalogo delle sue attribuzioni. Vi basti pensare che il Ministero del tesoro deve provvedere alle partecipazioni dello Stato. Voi sapete che questo ha già formato argomento di grossa discussione, e che in proposito esiste la relazione La Malfa su tutte le partecipazioni. Quindi il problema esiste e ancora non l'abbiamo risolto, poichè, badate, è enormemente difficile trovare la soluzione che soddisfi tutti e che sempre corrisponda agli interessi, perchè ci sono sopravvenienze, come ha accennato benissimo il senatore Lucifero, che nello Stato liberale, per forza di cose, esigono nuovi organi e sviluppi. Può essere che questo terzo Ministero, chiamiamolo così, si possa evolvere in modo da diventare veramente il Ministero dell'amministrazione delle partecipazioni e sarebbe una gran cosa, perchè entreremmo in un campo veramente di grande importanza. La questione, come ha detto il relatore, che ci ha preoccupato ieri era quella degli organi provinciali. C'è qualcuno qui che può dire veramente che sia scritto tra le cose vere e i supremi veri che gli organi devono essere di un Ministero più che di un altro? Un uomo esperto come il nostro illustre presidente Paratore mi dice che ci sono ragioni pro e contro, evidentemente siamo su un terreno sperimentale e ci siamo trovati d'accordo su questo terreno; e dopo aver discusso ampiamente le proposte della Commissione in ciò che divergevano da quelle del Governo, abbiamo trovato, tra uomini che ragionano e badano soprattutto agli interessi del Paese, una linea di condotta. Quindi non aggiungo argomenti di carattere politico, ma vorrei solo che il Senato avesse la consapevolezza che non si tratta di un pasticcio fatto *ad hoc* per una crisi ministeriale cui si dà l'avallo dopo cinque mesi — questo sarebbe veramente tempo perso — ma si tratta di un esperimento serio sul quale abbiamo meditato molto, sul quale si è discusso molto e crediamo che sia il meglio che si possa fare e quello che include minori rischi. Quanto poi a tutto il resto che si è fatto e si è detto attorno ad una cosa, vorrei

pregare i colleghi oppositori di ricredersi. Fra me e l'onorevole Pella, tra me e l'onorevole Vanoni, tra l'onorevole Pella e l'onorevole Vanoni, fra tutti i Ministri c'è un rapporto soprattutto di lealtà assoluta. Discutiamo, questo è vero ed è anche giusto. I Consigli dei ministri naturalmente sono lunghissimi, ma la base fondamentale è quella di una assoluta lealtà. Nessuno pensi che presentando le cose diversamente in realtà trovi credenza ed appoggio in qualsiasi di noi. Andremo assieme e lavoreremo assieme finchè i risultati saranno raggiunti e finchè avremo la fiducia del Parlamento. Forse non siamo molto contenti, nel senso che non possiamo godere di particolari soddisfazioni, perchè abbiamo la consapevolezza della gravità della situazione che pesa sulle nostre spalle, specialmente con riferimento a tutti i settori della politica interna dove dobbiamo difendere la libertà... (*Interruzioni alla sinistra, applausi dal centro*). Sì, signori, perchè sinceramente a questa causa noi ci dedichiamo, perchè sia all'interno che all'estero vogliamo la pace, una pace difesa, la pace d'Italia. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Si dia lettura dell'articolo 1

CERMENATI, *Segretario*:

Ordinamento del Ministero del bilancio.

Art. 1.

Sono demandate al Ministero del bilancio tutte le attribuzioni del Ministero del tesoro riguardanti il bilancio dello Stato e le relative variazioni, il controllo sull'assunzione di impegni di spesa, la vigilanza sulla gestione del bilancio e l'esecuzione di quanto previsto dalla legge 21 agosto 1949, n. 639, nonchè tutte quelle altre attribuzioni che, secondo le vigenti disposizioni, si esplicano a mezzo dei servizi della Ragioneria generale dello Stato e degli organi dipendenti dalla medesima.

La Ragioneria generale dello Stato passa con tutto il personale ad essa assegnato alle dirette dipendenze del Ministero del bilancio.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 2.

Sono demandate al Ministero del bilancio tutte le attribuzioni sinora appartenenti alla Direzione generale del tesoro, ad eccezione dei servizi relativi alle partecipazioni, alla riscossione delle entrate e dei contributi di competenza del tesoro ed ai pagamenti di contributi o di obbligazioni in favore dei danneggiati da terremoti.

PRESIDENTE. A questo articolo i senatori Mott, De Luca Gerini, Ceschi, Cingolani e Zelioli hanno proposto di sostituire il testo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1996.

Prego il senatore segretario di dare lettura dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1996.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sono demandate al Ministero del bilancio tutte le attribuzioni sinora appartenenti alla Direzione generale del tesoro, ad eccezione dei servizi relativi alle partecipazioni, all'esecuzione dei finanziamenti, alla riscossione delle entrate e dei contributi di competenza del tesoro ed ai pagamenti di contributi o di obbligazioni in favore dei danneggiati da terremoti.

« I provvedimenti relativi all'esecuzione dei finanziamenti di cui al precedente comma saranno adottati dal Ministro del tesoro di concerto col Ministro del bilancio ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il predetto emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi nel testo della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 3.

La Direzione generale del tesoro e gli uffici che da questa dipendono e le cui attribuzioni sono demandate al Ministero del bi-

lancio ai sensi dell'articolo 2, passano, con il relativo personale alla diretta dipendenza del Ministero del bilancio.

Si applicano al personale trasferito al Ministero del bilancio le norme della legge 17 luglio 1951, n. 575, concernente diritti e compensi.

(È approvato).

Art. 4.

A modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, il Ministro del bilancio presiede il Comitato interministeriale dei prezzi.

La nomina dei tre esperti nel predetto Comitato ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363, spetta al Ministro del bilancio.

Della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, fa parte anche un rappresentante del Ministero del bilancio.

La Giunta di cui al primo comma, dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre, 1947, n. 896 è presieduta dal Ministro per il bilancio.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 aprile 1946, n. 363, e il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10.

La facoltà di cui al secondo comma del suddetto articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, è conferita al Ministro del bilancio.

(È approvato).

Art. 5.

A modifica dell'articolo 1, comma secondo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio è presieduto dal Ministro per il bilancio; di detto Comitato fa parte anche il Ministro per le finanze.

(È approvato).

Art. 6.

Restano ferme le altre attribuzioni conferite al Ministero del bilancio con leggi o decreti speciali; sono, però, soppresse le due direzioni

generali previste nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407.

PRESIDENTE. I senatori Mott, Tomè, Fantoni, Zelioli, Russo, Gortani e Ceschi hanno proposto di sostituire alle parole: « sono, però, soppresse le due direzioni generali previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407. » le altre: « è però soppressa una delle due direzioni generali previste nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407, mentre l'altra sarà riordinata con decreto del Presidente della Repubblica in relazione alle nuove attribuzioni del Ministero del bilancio ».

Ha facoltà di parlare il senatore Mott per svolgere questo emendamento.

MOTT. L'emendamento mi pare sia di una evidenza lapalissiana: si tratta, in sostanza, di ridurre ad una le due direzioni generali del Ministero del bilancio.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

BOSCO, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Presidente del Consiglio di esprimere il suo parere su questo emendamento.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo dei senatori Mott ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 così modificato:

Art. 6.

Restano ferme le altre attribuzioni conferite al Ministero del bilancio con leggi o decreti speciali; è però soppressa una delle due direzioni generali previste nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407, mentre l'altra sarà riordinata con decreto del Presidente della Repubblica

in relazione alle nuove attribuzioni del Ministero del bilancio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora ai successivi articoli. Se ne fa lettura:

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 7.

Anche in deroga alle norme che regolano la composizione dei Collegi sindacali e di revisione dei conti delle Amministrazioni, degli Enti degli Istituti e delle Società sottoposti alla vigilanza dello Stato e nei cui organi il Ministero del tesoro abbia propria rappresentanza, almeno uno dei componenti di tali rappresentanze, nei Collegi suddetti, è nominato dal Ministro del bilancio.

(È approvato).

Art. 8.

Il Governo è delegato ad emanare con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta rispettivamente del Ministro del bilancio o del Ministro del tesoro, ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per l'inquadramento del personale, per il passaggio dei servizi inerenti al Comitato interministeriale dei prezzi dal Ministero dell'industria e commercio a quello del bilancio ed alle conseguenti variazioni degli organici delle due amministrazioni, nonchè a quanto altro possa occorrere per l'attuazione della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa indicati.

(È approvato).

Art. 9.

Il Ministro del bilancio è autorizzato a disporre con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri interessati, le necessarie variazioni di bilancio, mediante riduzioni compensative degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del Tesoro, dell'Industria e del Commercio e di altri Ministeri eventualmente interessati.

(È approvato).

1948-51 - DCCXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

21 DICEMBRE 1951

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei pregare il Presidente di interrogare il Senato se consente una trasposizione dell'ordine del giorno. Noi adesso, secondo quanto abbiamo qui sotto gli occhi, dovremmo discutere sul completamento del *referendum*. Però la Commissione si raduna oggi alle ore 15,30, e quindi per il momento non è pronta. Dovremmo poi discutere le norme per la repressione dell'attività fascista. Ma data l'ora, e dato il programma pomeridiano, il progetto ha bisogno non di una limitazione di tempo eccessiva, perchè, tanto per chi è favorevole come chi vi parla, quanto per chi è contrario, non possiamo far passare un disegno di legge di questo genere, come anche il successivo, fra le more di una seduta stanca e un'altra seduta che si annuncia molto interessante anche per il progetto sulle alluvioni. Vorrei quindi proporre di passare ai numeri 3, 4 e 5 del punto terzo dell'ordine del giorno, che sono argomenti già deliberati ed approfonditi in seno alla 3^a Commissione degli affari esteri. Fra di essi quello della riforma della carriera diplomatica è estremamente importante. Avevamo già cominciato a discuterlo in sede deliberante e ci siamo fermati nell'articolo 17. È stata sollevata allora una eccezione per cui è stata chiesta la discussione pubblica dall'articolo 17 in poi, con l'intesa però fra le diverse parti politiche del Senato di arrivare a una conclusione perchè ci sono interessi legittimi di terzi che attendono

questa deliberazione. Insisto pertanto nella mia proposta.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Nessuna difficoltà ad associarmi alla richiesta del senatore Cingolani circa la discussione dei numeri terzo, quinto e seguenti. Chiederei però un rinvio per il numero quattro, perchè la questione involge problemi talmente gravi e complessi che non possono essere discussi oggi. La vostra Commissione ha discusso un anno, ha mandato il disegno di legge alla Camera, la Camera l'ha modificato, la vostra Commissione l'ha ridiscusso e ha ritenuto di doverlo rinviare in Aula. Se si sono nominati dei sottocomitati significa che il disegno di legge porta delle conseguenze non solo di natura tecnica e giuridica, ma anche morale, e il Senato è bene che possa esaminarlo in piena serenità. Chiederei pertanto che si approvasse la proposta Cingolani, ma che la discussione del numero quattro si rinviasse ad altra seduta.

CINGOLANI. Mi rimetto al Senato.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Nessuna difficoltà ad aderire alla richiesta Cingolani, tranne che per il numero quattro per il quale mi associo alle considerazioni del senatore Lucifero. La riforma della carriera diplomatica è allo studio alla terza Commissione da molto tempo, si trascina da oltre un anno e vi sono delle difficoltà la cui natura il collega Cingolani conosce.

A mio parere commetteremmo una cosa affrettata e, penso anche, un errore se in questo momento iniziassimo la discussione di questo importante disegno di legge, anche perchè i senatori designati dai vari partiti per la discussione non ne sono informati e non potrebbero intervenire. Per queste ragioni credo che il Senato farebbe bene ad accantonare il numero quattro perchè possa essere trattato degnamente in altro momento.

JACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACINI. Faccio osservare al collega Lussu che la questione è molto più limitata di quanto egli non creda, perchè già una Commissione del Senato, composta di rappresentanti di tutti i settori, d'accordo col Ministero degli affari

esteri ha stilato il progetto che è stato sottoposto all'esame della Camera. La Camera a sua volta, prima di discuterlo, ha avuto contatti col Senato. È rimasto solo disaccordo su una questione che riguarda il ricorso al Consiglio di Stato. Le altre questioni sono di secondaria importanza e già la Commissione terza ha dato su di esse parere favorevole. Se il Governo insiste che questa legge venga approvata, ed ormai la categoria dei funzionari diplomatici ha tutto il diritto di vederla approvata, non vedo perchè ci dovremmo impuntare su una questione che potrebbe essere risolta con estrema facilità. Pertanto chiedo che questo punto dell'ordine del giorno venga discusso immediatamente.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Mi dichiaro d'accordo con i colleghi Lussu e Lucifero. Si chiede l'inversione dell'ordine del giorno, mentre ognuno di noi pensava che la questione sarebbe stata discussa in un altro momento. Fare una proposta simile all'ultimo momento, mentre si sta per prendere le vacanze, significa non fare quanto è necessario come si deve: e questo non è ammissibile in alcun modo. Nel caso specifico si tratta di una materia che la Commissione probabilmente non avrebbe dovuto trattare in sede deliberante, perchè si tratta dell'Amministrazione dello Stato. Non ho preso la parola quando si trattò della questione del Ministero del bilancio, ma avrei voluto dichiarare che sono contrario al sistema di portare in discussione problemi di questa natura a frammenti. Non si sa dove andiamo a finire con questo disordine. Dal momento che è presente l'onorevole Presidente del Consiglio, dico che questo modo è assolutamente dannoso. Si deve riformare la struttura dello Stato, ma il problema va esaminato nella sua complessità. Il Governo non può pretendere di portare qui i problemi dopo averli discussi nel Consiglio dei ministri e aver più o meno compiutamente formulato le sue vedute. Questa storia del Consiglio dei ministri che proclama le sue decisioni le quali sono, in definitiva, soltanto deliberazioni, determina, nel Paese, una confusione che bisogna eliminare. Non c'è bisogno di dare pubblicità alle riunioni e alle deliberazioni del Consiglio dei ministri, dal momento che non sono definitive.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana.* È la stampa.

CONTI. No, sono i comunicati che fa l'ufficio stampa del Consiglio dei ministri. Ora bisogna ridurre alle loro proporzioni le attività degli organi dello Stato, perchè altrimenti il Paese non ci capisce più niente e finisce per credere che, quando il Consiglio dei ministri ha deliberato su un progetto, un disegno di legge o su qualsiasi provvedimento che deve, invece, passare all'esame del Parlamento, quella comunicata dalla stampa sia la deliberazione definitiva. Si verifica, così, una confusione indiolta che noi, onorevoli colleghi, dobbiamo eliminare.

Per il problema che ci occupa, io sono d'accordo con i colleghi che hanno dichiarato la loro contrarietà e voterò contro il passaggio all'esame del disegno di legge.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Dichiaro di ritirare la mia proposta, riguardo al punto 4, e ciò nella speranza che la terza Commissione arrivi a mettersi d'accordo anche sugli altri punti, in modo che la discussione in Aula ne sia facilitata.

Questa non è confusione ma è volontà di realizzare quello che è necessario per il nostro Paese.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo si rimette evidentemente al Senato per quanto riguarda l'ordine del giorno. Fa però notare, a proposito di alcune osservazioni fatte dagli onorevoli Lucifero e Conti, che non si tratta qui di portare all'ultimo momento una legge di così primaria importanza, ma di esaminare unicamente gli articoli 17, 20 e 21, sugli ultimi due dei quali c'era già l'accordo della Commissione; si tratta quindi unicamente dell'articolo 17, già discusso in sede di Commissione del Senato ed alla Camera, e che era ritornato qui: in particolare, tutta la questione verte su di un inciso di tale articolo che dice: « Sentito il Consiglio di Stato ». È ben chiaro che la discussione che si rimanda, a scanso di equivoci, è soltanto su questo articolo e non su tutta la legge, che fu a suo tempo già approvata dal Senato.

1948-51 - DCCXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

21 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, nei termini testè precisati dal senatore Cingolani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: « Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia » (2024) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione del disegno di legge: « Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta. Trattasi di un problema, di carattere culturale, cioè di facilitazioni accordate all'Istituto bizantino, che ha sede in Venezia, facilitazioni che sono compensate poi da altre facilitazioni che il Governo italiano avrà per i propri istituti in Grecia. Prego il Senato di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale e mi complimento col relatore.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Gli immobili adibiti a sede dell'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia saranno esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali.

Saranno altresì esenti dall'imposta di consumo il materiale da impiegarsi per eventuali

adattamenti e riparazioni degli immobili, nonché i mobili destinati all'arredamento dei locali dell'Istituto, il gas, la luce e l'energia elettrica consumati nei locali stessi.

I materiali, mobili, libri ed altri oggetti da importare per l'adattamento, l'arredamento e la gestione dell'Istituto non saranno soggetti ai dazi doganali, nè alle vigenti restrizioni alle importazioni.

(È approvato).

Art. 2.

L'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia cesserà dal fruire delle predette esenzioni fiscali qualora il Governo greco non conceda le medesime esenzioni alle istituzioni culturali italiane in Grecia.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione degli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950:**

- a) " **Avenant** " al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923;
- b) **Protocollo di firma**;
- c) **Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani**;
- d) **Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia**;
- e) **Scambi di Note** » (1823).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione degli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950:** a) *Avenant* al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923; b) Protocollo di firma; c) Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani; d) Protocollo concer-

nente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia; e) Scambi di Note ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CIASCA, *relatore*. Credo di avere ampiamente dimostrato nella relazione che precede il disegno di legge la convenienza di questo trattato per l'Italia, anche per la parte agraria. Il trattato, del resto, è in applicazione già dal luglio 1950, quindi ha avuto anche il suo collaudo dall'esperienza. Per tutto il resto, dichiaro di rimettermi alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto all'ampia, dettagliata ed esauriente relazione del senatore Ciasca.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Berna, fra l'Italia e la Svizzera, il 14 luglio 1950:

a) *Avenant* al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923;

b) Protocollo di firma;

c) Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani;

d) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia;

e) Scambi di Note.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato).

ALLEGATO.

AVENANT

AU TRAITE DE COMMERCE ENTRE LA SUISSE ET L'ITALIE,
DU 27 JANVIER 1923

Conclu a Berne, le 14 juillet 1950

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne ont résolu d'abroger les Annexes *A*, *B*, *C* et *D* désignées à l'article 3 du Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923, ainsi annexes et de les remplacer par de nouvelles dispositions temporaires.

Les droits d'entrée en Italie sur les produits originaires et en provenance de la Suisse désignés dans la liste *A* ci-annexée, ne pourront dépasser, pendant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent Avenant, les taux indiqués dans ladite liste.

Les droits d'entrée en Suisse sur les produits originaires et en provenance de l'Italie, désignés dans la liste *B* ci-annexée, ne pourront dépasser, pendant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent Avenant, les taux indiqués dans ladite liste.

Le présent Avenant entrera en vigueur à titre provisoire le 15 juillet 1950 et reste valable pour la durée d'une année. Son entrée en vigueur définitive reste subordonnée à l'observation, de part et d'autre, des règles de procédure fixées dans les Constitutions des deux pays. Les Gouvernements des deux pays procéderont à l'échange des instruments de ratification afférents audit Avenant.

Si le présent Avenant n'est pas dénoncé trois mois avant le 14 juillet 1951, il sera prolongé par voie de tacite reconduction, chaque partie se réservant le droit de le dénoncer à tout moment pour lui faire prendre fin au terme du trimestre de l'année civile qui suivra celui pendant lequel la dénonciation aura été notifiée.

Les dispositions du Traité de commerce entre la Suisse et l'Italie du 27 janvier 1923 et les annexes qui l'accompagnent, qui ne sont pas visées par le présent Avenant restent en vigueur pour une durée indéterminée selon les dispositions de l'article 24 dudit Traité.

FAIT à Berne, en double expédition, le 14 juillet 1950.

Pour la SUISSE

J. HOTZ

Pour l'ITALIE

E. ANZILOTTI

LISTA A.

DAZI ALL'ENTRATA IN ITALIA

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

Nota:

I prodotti il cui dazio è contrassegnato con un asterisco (*) saranno in via temporanea ammessi ai dazi ridotti che sono indicati tra parentesi, risultanti dall'applicazione in via autonoma del regime provvisorio stabilito dal Governo italiano.

CAPITOLO I

ANIMALI VIVI

1 Cavalli

I cavalli di razza pura (maschi e femmine, la cui genealogia sia ufficialmente certificabile), destinati alla riproduzione, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

3 Bestiame bovino

I bovini di razza pura, destinati alla riproduzione e la cui genealogia sia ufficialmente certificabile, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Sono anche ammessi in esenzione da dazio i bovini da allevamento e da reddito, di razza pura, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste

6 Bestiame suino:

Il bestiame suino di razza pura, destinato alla riproduzione e la cui genea-

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

logia sia ufficialmente certificabile, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

CAPITOLO III

PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

ex 22	Coregone (féras), agone e persico	10 %
-------	-----------------------------------	------

CAPITOLO IV

LATTE E DERIVATI DEL LATTE,
UOVA E MIELE

ex 29	Latte concentrato:	
a)	senza zucchero	18 %
b)	con zucchero	20 %
31	Formaggio di qualsiasi specie:	
ex a)	Formaggi: Vacherin Mont d'Or, Vacherin friburghese, Tête de Moine	10 %
ex b)	Formaggio: Emmenthal, Gruyère, Sbrinz Saanen, formaggi di montagna (specificati nel protocollo di firma), Tilsit e tipo Tilsit, formaggio al melilotto di Glaris	10 %
ex c)	Formaggi in scatole di peso netto non superiore a 250 grammi: Emmenthal e Gruyère, fusi; formaggi fusi con aggiunta di prosciutto o di erbe; formaggio alla crema	11 %

Ad ex 31:

1) S'intende che le denominazioni Emmenthal, Gruyère, Saanen, ecc. non indicano il luogo di produzione, ma il genere di fabbricazione svizzero. Il dazio convenzionale è di conseguenza applicabile a tutti i formaggi di questo genere di fabbricazione qualunque sia la regione svizzera dalla quale provengano.

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

2) I formaggi sono ammessi ai dazi convenzionali solo se sono importati sotto una delle denominazioni indicate nel presente accordo.

3) Nel caso in cui un dazio inferiore a quello stabilito per i formaggi classificati sotto la voce 31 fosse accordato dall'Italia ad un terzo paese qualsiasi, per ogni altro tipo o specialità di formaggio a pasta molle, a pasta semidura o dura o di formaggio fuso in scatola, lo stesso dazio sarà applicato ai formaggi svizzeri suddetti, secondo la specie.

CAPITOLO VIII

FRUTTA COMMESTIBILI

75	Mele, pere e cotogne, fresche:	
a)	mele dal 1° dicembre al 30 giugno	8 %

CAPITOLO XV

SOSTANZE GRASSE, GRASSI, OLI E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE GRASSI ALIMENTARI LAVORATI, CERE DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE

143 b)	Oli cotti, ossidati, soffiati o standolizzati - altri	15 % * (13 %)
--------	---	---------------

CAPITOLO XVIII

CACAO E SUE PREPARAZIONI

171	Cioccolata e prodotti alla cioccolata:	
ex a)	Cioccolata pura o con aggiunta di altre sostanze, in tavolette e in blocchi, del peso da 50 a 400 grammi	20 % con un dazio minimo di lire 200 per kg. netto

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

CAPITOLO XX

PREPARAZIONI E CONSERVE DI
ORTAGGI, DI FRUTTA E DI ALTRE
PIANTE O PARTI DI PIANTE

183	Succhi di frutta o di ortaggi, concentrati o no, esclusi quelli di uva:	
ex a)	2) Succhi di mele o di pere, concentrati o no, senza aggiunta di zuccheri	10 %

CAPITOLO XXII

BEVANDE, LIQUIDI ALCOOLICI,
ACETI

199	Altre bevande fermentate:	
a)	Sidro di mele o di pere	10 %
200	Acquaviti:	
ex d)	Kirsch in bottiglie di capacità non superiore a 1 litro.	25 %

CAPITOLO XXVIII

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI

288	Acido nitrico	16 %
300	Soda caustica (idrossido di sodio) e perossido di sodio:	
b)	Perossido di sodio (biossido), compreso l'ossilite	20 %
339	Persolfati	20 %
349	Silicati:	
a)	di sodio	20 %
360	Carburi:	
c)	di silicio:	
	2) macinato	15 %

N.ro e lettere
della tariffa
doganale italiana

DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Dazio
sul
valore

CAPITOLO XXIX

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

362	Idrocarburi non nominati nè compresi altrove:	
b)	Derivati alogenati degli idrocarburi:	
	1) Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:	
	ex tetra) Bromostirolo	20 %
c)	Derivati solfonati e nitrati degli idrocarburi:	
	2) Derivati nitrati:	
	beta) degli idrocarburi aromatici:	
	I) Mononucleari:	
	A) Mononitrobenzolo e dinitrobenzoli	20 %
	D) Trinitrobutilmetaxilolo (muschio xilene)	16 %
363	Alcoli:	
a)	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati e nitrati, non nominati nè compresi altrove:	
	1) Monoalcoli:	
	gamma) alcoli butilici	20 %
	zeta) geraniolo, citronello, linalolo	20 %
	eta) rodinolo merolo e vetiverolo	15 %
b)	Alcoli cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:	
	2) Mentolo	15 %
	4) Terpeneolo	23 %
c)	Alcoli aromatici e loro derivati alogenati, solfonati e nitrati:	
	2) Alcool feniletilico	25 %
	3) alcool fenilpropilico	15 %
	4) Alcool cinnamico	15 %
	5) Altri (difenilcarbinolo, trifenilcarbinolo, ecc).	15 % * (13 %)
364	Fenoli:	
d)	Derivati alogenati, solfonati, nitrati e misti (solfoalogenati, ecc.), loro sali e loro esteri:	
	ex 3) dinitrocresoli	15 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
365	Eteri—ossidi:	
a)	Eteri—ossidi aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:	
	2) Eteri—ossidi—alcoli (glicole dietile- nico e suoi eteri, ecc.)	20 %
c)	Eteri—ossidi aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:	
	1) Dei monofenoli:	
	<i>gamma</i>) Anetolo	18 %
	<i>jota</i>) Eteri metilici dei dinitro—bu- butilmetacresoli (muschio ambretta)	15 %
	2) Dei polifenoli:	
	<i>delta</i>) Eugenolo e isoeugenolo	15 %
	3) Eteri—ossidi—alcoli aromatici ed altri eteri—ossidi aromatici, non no- minati nè compresi altrove:	
	<i>alfa</i>) Alcole anisico	15 %
366	Aldeidi:	
a)	Aldeidi:	
	1) Acicliche:	
	<i>alfa</i>) Sature:	
	IV) Metaldeide in polvere	15 %
	VIII) Aldeidi da C8 a C12	12 %
	<i>beta</i>) Non sature:	
	I) Citrale e citronellale	20 %
	2) Cicloparaffiniche, cicloolefiniche, cicloterpeniche	12 %
	3) Aromatiche:	
	ex <i>gamma</i>) Aldeide Alfa—amileinna- mica	20 %
	ex <i>gamma</i>) Aldeide paraisopropilal- fametilidrocinnamica	16 %
	ex <i>delta</i>) Aldeide fenilacetica	16 %
c)	Aldeidi—alcoli acicliche, aldeidi—eteri cicliche, aldeidi—fenoli, aldeidi—eteri fenoli, loro derivati alogenati, solfo- nati, nitrati, loro sali e loro esteri:	
	1) Aldeidi—alcoli acicliche:	
	<i>alfa</i>) Idrossicitronellale	20 %
	2) Aldeidi—eteri cicliche, aldeidi—fe- noli, aldeidi—eteri—fenoli:	
	<i>gamma</i>) Aldeide metilenprotoca- tecnica (piperonalio e eliotropina)	25 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	<i>epsilon</i>) Aldeide parametossidrossibenzoica (aldeide anisica)	18 %
367	Chetoni e chinoni:	
a)	Chetoni:	
	3) Aromatici:	
	<i>alfa</i>) Metilnaftilchetone	15 %
b)	Chinoni:	
	4) Altri (naftochinone, metilantra- chinone, benzantrone, acenaften- chinone, fenantrenchinone, ecc.), chinoni-alcoli, chinoni-aldeidi, al- tri chinoni-fenoli, eccettuate le so- stanze coloranti	20 %
c)	Derivati alogenati, solfonati, nitrati dei chetoni e dei chinoni, loro sali e loro esteri:	
	2) Dei chetoni ciclici e dei chinoni: <i>alfa</i>) Dinitrometilbutilaceto-feno- none (muschio chetone)	15 %
368	Anidridi, acidi, cloruri-acidi, loro deri- vati, loro sali e loro esteri, non no- minati nè compresi altrove:	
a)	monoacidi, loro anidridi e loro cloru- ruri acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	1) aciclici saturi:	
	<i>beta</i>) acido acetico, suoi sali e suoi esteri:	
	I) acido acetico	23 % * (20 %)
	II) sali dell'acido acetico:	
	<i>B</i>) acetato di sodio	27 % * (23 %)
	III) esteri dell'acido acetico:	
	<i>A</i>) acetato di metile	27 %
	<i>B</i>) acetato di etile	27 %
	<i>D</i>) acetati di propile, d'isopropile, di butile e di isobutile	27 %
	<i>F</i>) acetati di linalile, di geranile e di citronellile	20 %
	<i>L</i>) acetato di terpenile	25 %
	<i>M</i>) altri	10 °
	<i>gamma</i>) anidride acetica	25 * (20 %)

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
b)	poliacidi, loro anidridi e loro cloruri, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	2) aromatici:	
	<i>alfa</i>) acidi ftalici, loro sali e loro esteri; anidride ftalica:	
	III) esteri degli acidi ftalici:	
	A) ortoftaliti di metile, di etile, di butile, di cicloesile	25 % * (20 %)
d)	acidi-alcoli aciclici, loro anidridi e loro cloruri, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	ex 5) acido gluconico	30 % * (28 %)
368 f)	acidi-alcoli ciclici, acidi-fenoli ed altri acidi ciclici a funzioni complesse, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	1) acido colico e suoi derivati	15 %
	2) acido salicilico, suoi sali e suoi esteri:	
	<i>beta</i> sali dell'acido salicilico:	
	III) altri sali	20 %
	<i>gamma</i>) esteri dell'acido salicilico:	
	ex III) salicilato di amile, di benzile	30 %
	ex 11) altri:	
	metilfenilglicidato di etile	15 %
369	Esteri degli acidi minerali e loro sali (di- versi dall'acido solfidrico e dagli acidi alogenati):	
	e) esteri fosforici:	
	3) acido inositesafosforico ed inosi- tesafosfati	18 %
370	Amine, loro sali e loro derivati di sostituzi- one, ad eccezione di quelli com- presi nella voce 371:	
	a) monoamine:	
	2) aromatiche:	
	<i>alfa</i>) mononucleari:	
	I) anilina, suoi derivati e loro sali:	
	A) anilina e suoi sali	20 % * (18 %)
	II) toluidine, loro sali e loro derivati:	
	B) derivati alogenati, nitrati, solfo- nati, solfoalogenati, alchilati ed al- chisolfonati ed altri non nominati nè compresi altrove	25 % * (20 %)

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
370 b)	poliamine:	
	2) aromatiche:	
	<i>beta</i>) polinucleari:	
	III) altre (monoamino e diaminodifenilamine, solfonate o non, loro derivati nitrati e loro sali, ecc.)	25 % * (20 %)
d)	amino-alcoli, amino-aldeidi, amino-chetoni, amino-chinoni, amino-fenoli, amino-naftoli, amino-acidi, loro derivati di sostituzione, loro sali e loro esteri, eccettuate le sostanze coloranti:	
	6) amino-acidi ciclici non nominati nè compresi altrove:	
	<i>ex beta</i>) antranilato di metile	25 %
	<i>delta</i>) acido paraaminosalicilico, suoi sali e suoi esteri	25 % * (23 %)
ex e)	sali di ammonio quaternari	18 %
ex e)	bromuro di dimetilcarbammato di meta-ossifeniltrimetilammonio	10 %
	f) diazo, azo, azossicomposti e loro derivati (sali di diazonio, ecc.), eccettuate le sostanze coloranti	25 % * (20 %)
ex f)	fenilazodiaminopiridina	18 %
371	Altri composti a funzione azotata:	
	a) amidi e loro sali:	
	1) acicliche:	
	<i>ex gamma</i>) allilisopropilacetilcarbamide	12 %
	2) cicliche:	
	<i>alfa</i> ureine:	
	II) altre ureine:	
	A) dietildifenilurea (centralite)	18 %
	B) altre	25 % * (20 %)
371 a)	<i>beta</i> ureidi:	
	III) altre (etilocicloesenilmalonilurea e suoi sali, idantoina e suoi derivati di sostituzione, ecc.).	25 %
	<i>epsilon</i>) arilidi e arilidi sostituite degli acidi ossinaftoici	25 % * (20 %)
	d) clorammine e sulfamidi:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	2) sulfamidi e loro sali:	
	<i>alfa</i>) paraaminobenzensulfamide e suoi derivati non nominati nè com- presi altrove, e loro sali	30 %
372	Composti eterociclici, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	c) ad atomi di azoto:	
	ex 9) 1-fenil 2-3 dimetil-4-isopropil-5 isopirazolone	10 %
	15) combinazioni della paraamino- benzensulfamide con etero-ciclici azo- tati.	30 %
	ex 16) 3-3 dietil 2-4 diossopiperidina; dietil-diossotetraidropiridina	10 %
	d) altri composti eterociclici:	
	6) combinazioni della paraaminobenzen- sulfamide con eterociclici altri	30 %
373	Composti organo-minerali non nominati nè compresi altrove:	
	a) contenenti zolfo:	
	8) combinazioni della paraaminobenzen- sulfamide non nominate nè comprese altrove	30 %
374	Vitamine, ormoni e enzimi naturali o sintetici:	
	a) vitamine, loro sali e loro esteri:	
	1) liposolubili:	
	<i>beta</i> vitamina A, ivi compresi i concentrati di vitamina A e D	15 %
	c) enzimi:	
	3) pancreatina	18 %
375	Alcaloidi e glucosidi naturali o sintetici:	
	a) alcaloidi del gruppo dell'oppio, loro este- ri, loro eteri e loro sali:	
	3) altri (narceina, narcotina, papaveri- na, tebaina, ecc.):	
	A) papaverina	15 %
	B) altri	20 % * (15 %)
	c) altri alcaloidi: loro eteri, loro esteri e loro sali:	
	7) non nominati (solanina, piperina, coniina, teobromina, stricnina, efe- drina, emetina, atropina, arecolina, ecc)	15 % * (13 %)

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
CAPITOLO XXX		
PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE		
380	Preparazioni disinfettanti, insetticide anticrittogamiche, erbicide e simili, ivi comprese le esche avvelenate, non nominate nè comprese altrove:	
	b) altre:	
	1) in tavolette, pastiglie e simili, oppure confezionate in recipienti del contenuto a netto, non superiore ad un chilogrammo	22 % * (18 %)
	2) altre, presentate in imballaggi di un peso netto superiore a un chilogrammo:	
	ex beta) preparazioni contenenti insetticidi organici naturali o sintetici in soluzione di solventi organici	25 % * (20 %)
387	Prodotti ausiliari dell'industria tessile e conciaria (per l'imbibizione l'ensimaggio, l'addolcimento, il digrassamento, la mordenzatura, l'appretto, ecc.) non nominati nè compresi altrove:	
	a) bozzime ed appretti a base di licheni, di di fucus, di carrube, e simili	12 %
	b) altri	15 %
ex 389	Composizioni per saldare, in pasta o in polvere	18 % * (15 %)

CAPITOLO XXXI**PRODOTTI FARMACEUTICI**

391	Sieri, vaccini ed altre colture batteriche	20 %
392	Cementi ed altri prodotti per otturazioni dentarie	15 %
394	Medicamenti preparati o dosati e altre preparazioni farmaceutiche:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
<i>a)</i> specialità medicinali:		
	1) contenenti alcaloidi e loro sali o glucosidi	18 %
	6) a base di prodotti opoterapici, vitaminici e ormonici	20 %
	8) non nominate	20 %
<i>b)</i> altri:		
ex 1)	estratto fluido di <i>adonis vernalis</i>	15 %
	3) cerotti, sparadrappi e taffetà, carte medicate (senapate, nitrato, antiasmatiche, ecc.) ovatte e garze di cotone medicate, supposte, candele, ovuli, matite, sigarette medicate, pomate, unguenti, vaseline e lanoline medicate, linimenti, balsamo opodeldoch, collodio medicinale	15 %
	5) capsule gelatinose, perle, pillole, granuli, globuli, cubetti, cachets, boli, compresse, confetti, pastiglie, medicamentosi	20 %
	6) contenenti alcaloidi e loro sali o glucosidi	17 %
	7) a base di prodotti opoterapici, vitaminici ed ormonici	17 %
	9) non nominati:	
	<i>alfa</i>) associazione molecolare di bromuro di calcio e lactobionato di calcio	15 %
	<i>beta</i>) altri	20 %

CAPITOLO XXXIII

ESTRATTI PER TINTA E PER CON-
CIA - SOSTANZE COLORANTI, CO-
LORI, PITTURE, VERNICI E TIN-
TURE - MASTICI - INCHIOSTRI

411	Sostanze coloranti organiche (derivanti dal catrame di carbon fossile); indaco naturale:	
	<i>a)</i> nitrosocoloranti e nitrocoloranti (ad eccezione dell'acido picrico)	25 % * (20%)

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
b)	sostanze coloranti azoiche, comprese le miscele tra sali di diazonio stabilizzati e copulanti	20 %
c)	sostanze coloranti derivanti dallo stilbene	25 % * (20 %)
d)	sostanze coloranti tiazoliche e sostanze coloranti derivanti dal carbazolo:	
	1) deidrotioparatoluidina metilata e non solfonata (Tioflavina T e tipi corrispondenti)	15 %
	2) sostanze coloranti derivanti dal carbazolo	20 %
	3) altre	25 % * (20 %)
f)	sostanze coloranti derivanti dalla chinonimina, comprese le sostanze coloranti aziniche, ossiaziniche e tiaziniche:	
	1) ossiaziniche	15 %
	2) altre	25 % * (20 %)
g)	sostanze coloranti derivanti dallo xantene:	
	1) etere etilico del cloruro di dietilamino-ortocarbossifenilxantilio (Rodamine 6 G e 6 G D N e tipi corrispondenti); derivati solfonici delle rodamine	15 %
	2) iodo floresceine, cloro-bromofloresceine (Eritrosine, Floxine, Rosa Bengala e tipi corrispondenti)	15 %
	3) fosfotungstati e fosfomolibdati delle sostanze coloranti derivanti dallo xantene (coloranti Fanale e tipi corrispondenti)	15 %
	4) altre	25 % * (20 %)
h)	sostanze coloranti derivanti dalla acridina e dalla chinolina; sostanze coloranti derivanti dal di- e tri-fenilmetano:	
	1) derivati dall'acridina	15 %
	2) derivati dalla chinolina	15 %
	3) fosfotungstati e fosfomolibdati delle sostanze coloranti derivate dal di- e tri-fenilmetano (coloranti Fanale e tipi corrispondenti).	15 %
	4) altre	25 % * (20 %)

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
i)	sostanze coloranti ossichinoniche e antrachinoniche, ad eccezione dei coloranti al tino:	
	1) antrachinoniche disperse in preparazioni adatte alla tintura del raion acetato	15 %
	2) altre	25 % * (20 %)
k)	sostanze coloranti al tino non nominate nè comprese altrove (compreso l'indaco naturale e sintetico):	
	1) antrachinoniche	15 %
	2) altre	18 %
l)	altre sostanze coloranti organiche sintetiche:	
	1) esteri solforici delle sostanze coloranti al tino leucosolubili (indigosoli e tipi corrispondenti)	15 %
	2) pigmenti dispersi in preparazioni adatte alla stampa dei tessuti (tipo Orema, Microsol, Aridye e tipi corrispondenti)	15 %
	3) non nominate	25 % * (20 %)
ex 416	Vernici e pitture alla nitrocellulosa, alla nitrocellulosa con resine sintetiche, a base di resine sintetiche (alchidiche, viniliche, acriliche, ureiche, polistiroliche, ecc.) ed a base di clorocaucciù; estratti pastosi per tali vernici, comunque confezionati	25 % * (23 %)
423	Inchiostri:	
	a) da stampa, per duplicatori e simili:	
	1) neri per giornali quotidiani (a base di nerofumo, senza oli essiccativi, e non contenenti oli leggeri di catrame)	10 %
	2) altri	20 %
	b) di ogni altra sorta (da scrivere, da disegno, da timbrare, copiativi, etto-grafici, poligrafici, litografici, ecc.) liquidi, in pasta o solidi (in pezzi, in polvere o in compresse)	20 %

N.ro e lettere
della tariffa
doganale italiana

DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Dazio
sul
valore

CAPITOLO XXXIV

OLII ESSENZIALI ED ESSENZE -
SOSTANZE ODORIFERE
ARTIFICIALI - PROFUMI

- 427 Miscugli di olii essenziali, dei loro costituenti isolati, di sostanze odorifere artificiali, adoperati come materia prima per la profumeria, le industrie alimentari o altre industrie
- kg. netto L. 1.500 *
+ 5 % sul valore
(2200 + 4 % sul
valore

CAPITOLO XXXV

SAPONI, LISCIVIE, CERE
ARTIFICIALI, CANDELE ED ALTRI
PRODOTTI A BASE DI GRASSI, DI
OLII O DI CERE

- 432 Preparazioni per liscivie:
- a) contenenti persali, perossidi, sapone od altre sostanze organiche (alcoli grassi solfonati, detersivi, imbibenti, schiumogeni e simili) 20 % * (18 %)
- 433 Solforicinati, solfoleati, solforesinati, solfonafattenati, alcoli solfonati della serie grassa e prodotti simili, con aggiunta o meno di solventi organici, anche contenenti saponi:
- a) solforicinati, solfoleati, solforesinati, solfonafattenati e prodotti simili 15 %
- b) alcoli solfonati della serie grassa e prodotti simili 23 % * (20 %)
- 440 Paste per modelli a base di acidi grassi, di cere o di altre sostanze analoghe, in masse o in pani; cera per l'arte dentaria 15 % * (13 %)

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
CAPITOLO XXXVI		
SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE		
449	Colle di origine animale non nominate nè comprese altrove:	
<i>a)</i>	di ossa, di pelli, di nervi, di tendini e altre	17 % * (15 %)
450	Colle di origine vegetale non nominate nè comprese altrove:	
<i>b)</i>	a base di glutine	22 %
451	Colle a base di sostanze solubili soltanto nei solventi organici:	
<i>b)</i>	colle cellulosiche e di resine sintetiche (ureiche viniliche e simili)	15 %
452	Altre colle non nominate nè comprese altrove:	
<i>b)</i>	altre	17 %

CAPITOLO XXXVII

POLVERI ED ESPLOSIVI - PREPA-
RAZIONI PIROTECNICHE - FIAM-
MIFERI - LEGHE PIROFORICHE -
PREPARAZIONI A BASE DI SO-
STANZE INFIAMMABILI - PRO-
DOTTI PER L'ESTINZIONE

462	Preparazioni a base di materie infiam- mabili non nominate nè comprese al- trove:	
<i>ex b)</i>	metaldeide etilica in tavolette, com- presse e bastoni	dazio della metaldeide

CAPITOLO XXXVIII

CONCIMI

466	Concimi minerali o chimici, azotati:	
<i>b)</i>	nitrate di calcio	15 % * (11 %)

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
e)	nitrate di ammonio con tenore di azoto non superiore a 34 per cento	15 % * (11 %)
f)	calcio-cianamide	
<i>Nota:</i>		
La calcio-cianamide è ammessa al dazio ridotto del 15 % * (11 %) sul valore entro i limiti di un contingente annuo di 10.000 tonnellate sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
ex h)	nitrate di calcio e d'ammonio con tenore in azoto non superiore a 20,5 per cento	15 % * (11 %)

CAPITOLO XXXIX

PELLI

485	Altre pelli rifinite o comunque lavorate, dopo la concia:	
e)	pelli di rettili, di sauriani e di pesci	15 %

CAPITOLO XL

LAVORI IN CUOIO O IN PELLE E
LAVORI DELLE INDUSTRIE AFFINI

492	Oggetti di pelle o di cuoio naturale o artificiale, per usi tecnici:	
a)	cinghie e corde per trasmissioni e trasporti:	
	1) cinghie piatte:	
	<i>alfa</i>) a pieno spessore	15 %
	<i>beta</i>) spaccate o ugualizzate di spessore.	15 %
	2) cinghie altre (comprese le trapezoidali) e corde	15 %
b)	parti e accessori di macchine e apparecchi	24 % * (20 %)
c)	utensili ed altri oggetti tecnici	18 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

CAPITOLO XLII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIA-
LI, RESINE SINTETICHE E LORO
LAVORI

504	Prodotti di condensazione e di policondensazione:	
ex e)	prodotti di condensazione di composti poliossidrilici con cloridrine o epiclo-ridrine (resine etossilniche), con o senza indurenti o sostanze di carica, anche con aggiunta di resine a base di urea-formaldeide o a base di me-lamina-formaldeide	15 %
506	Altre materie plastiche e resine artifi-ciali non nominate nè comprese al-trove:	
b)	resine naturali esterificate con polia-coli	15 %
ex d)	resine naturali modificate con fenolo e resine fenoliche	15 %

CAPITOLO XLIV

LEGNO E LAVORI DI LEGNO

524	Cascami di segheria, esclusa la segatura I cascami di segheria, destinati alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), sono ammessi in esenzione da dazio, entro i limiti di un contingente di quintali 100.000 annui, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	
555	Lavori di legno torniti, non nominati nè compresi altrove, anche commisti con altre materie:	
a)	oggetti per l'industria tessile:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	2) tubetti, spole, fusi, rocchetti e oggetti simili per la filatura e la tessitura:	
	<i>alfa</i>) greggi	12 %
	<i>beta</i>) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati	15 % * (13 %)

CAPITOLO XLVII

MATERIE OCCORRENTI PER LA
FABBRICAZIONE DELLA CARTA

568	Pasta per carta:	
<i>a</i>)	di stracci	6 %
<i>b</i>)	di legno:	
	1) meccanica o semi-chimica, compresa la pasta bruna	6 %
	2) chimica:	
	<i>alfa</i>) greggia	6 % * (esente)
	<i>beta</i>) bianchita	6 % * (esente)

CAPITOLO XLVIII

CARTA E CARTONI - LAVORI
IN CARTA E IN CARTONE

576	Carta e cartoni spalmati o impregnati, non nominati nè compresi altrove:	
<i>c</i>)	patinati o smaltati:	
	1) bianchi o a tinta unita:	
ex	<i>alfa</i>) flani per stereotipia	10 %
585	Carta o cartoni tagliati per predisporli ad un determinato uso o lavoro, anche piegati o pieghettati, non nominati nè compresi altrove:	
<i>d</i>)	altri:	
	ex 1) cartoni tagliati in strisce di larghezza non superiore a 15 centimetri, destinati alla fabbricazione dei cartoni per meccanismi Jacquard	18 % * (14 %)

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
594	Altri lavori di carta o di cartone, non nominati nè compresi altrove:	
ex a)	carta e cartoni preparati per meccanismi Jacquard e simili	18 %

CAPITOLO L

SETA E CASCAMI DI SETA

619	Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma	15 %
-----	--	------

CAPITOLO LIII

LANE, PELI E CRINI

657	Tessuti di lana o di peli fini:	
a)	puri e assimilati o misti di lana e peli fini:	
	ex 1) scialli, fazzoletti da testa, cachenez, fichus, anche con frange, stampati	18 %
	ex 2) scialli, fazzoletti da testa, cachenez, fichus, anche con frange, altri, pesanti per metro quadrato:	
	beta) più di 250 fino a 450 grammi	18 %
	gamma) 250 grammi o meno	18 %

CAPITOLO LIV

COTONE

670	Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati:	
ex/b e)	pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro il lato	15 %
ex/b e)	pesanti 70 grammi o più, ma non più di 240 grammi per metro quadrato	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	ed aventi in catena ed in trama 40 fili o più, in fili semplici, nel quadra- to di un centimetro di lato	20 %
671	Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati:	
ex a/e)	pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato	15 %
ex a/e)	pesanti 70 grammi o più, ma non più di 240 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama più di un centimetro di lato	20 %
672	Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati nè compresi altrove, anche mercerizzati:	
ex a/e)	pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato	15 %
ex a/e)	pesanti 70 grammi o più ma non più di 240 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 40 fili o più, in fili semplici, nel qua- drato di un centimetro di lato	20 %
673	Tessuti di cotone, puri e assimilati, broc- cati:	
a)	mussoline broccate e plumetis	15 %
b)	altri	20 %
674	Tessuti di cotone puri e assimilati a punto di garza	15 %

CAPITOLO LV

LINO E RAMIÈ

680	Ramiè:	
b)	pettinato	10 % * (8 %)
681	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisci- viati, imbianchiti, tinti o stampati:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
a)	puri o assimilati: 2) ritorti	18 %
683	Tessuti di lino o di ramiè:	
a)	puri o assimilati:	
	1) lisci:	
	<i>beta</i>): imbianchiti, semicandidi, lavati, lisciviati, apprettati, aventi in catena ed in trama nel quadrato di 5 millimetri di lato	
	A) fino a 26 fili semplici	25 %
	B) più di 26 fili semplici	20 %
	2) operati:	
	<i>beta</i>): imbianchiti, semicandidi, lavati, lisciviati, apprettati, aventi in catena ed in trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:	
	A) fino a 26 fili semplici	25 %
	B) più di 26 fili semplici	20 %
	ex 1) <i>beta</i>) B:	
	ex 2) <i>beta</i>) B:	
	tessuti di lino, puri o assimilati, imbianchiti, semicandidi, lavati, lisciviati, apprettati, anche operati, pesanti 70 grammi o meno per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 30 fili semplici o più nel quadrato di 5 millimetri di lato	15 %

CAPITOLO LVI

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI
FILATI E TESSUTI DI FILATI DI
CARTA

693	Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti:	
a)	lisci:	
	ex 1) Tessuti di canapa, lisci, greggi, aventi in catena e in trama 5 fili ritorti o meno nel quadrato di 1 centimetro di lato	15 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

CAPITOLO LVIII

TAPPETI E ARAZZI - NASTRI E
GALLONI - PASSAMANERIA -
TULLI - TESSUTI A RETE - PIZZI -
GUIPURES E RICAMI

703	Nastri e galloni:	
	<i>b)</i> di seta:	
	1) vellutati, felpati e simili,	23 %
	2) altri	18 %
	<i>c)</i> di fibre tessili, artificiali o sintetiche:	
	1) vellutati, felpati e simili	22 %
	2) altri	18 %
704	Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (boldue), puri o misti:	
	<i>ex b)</i> di ramiè	15 %
705	Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipés), trecce con o senza anima e manufatti simili:	
	<i>ex g)</i> di lino	15 %
709	Pizzi chimici e ricami senza fondo visi- bile	15 %
710	Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste:	
	<i>b)</i> di fibre tessili, artificiali o sintetiche:	
	1) su tulli	15 %
	2) altri	20 %
	<i>d)</i> di cotone:	
	1) a catenella o su tessuti a rete	15 %
	2) altri	15 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
CAPITOLO LIX		
OVATTE E FELTRI - CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA - TESSUTI SPECIALI - TESSUTI IMPREGNATI O RICOPERTI DI INTONACO - MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI		
715	Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste:	
a)	non armati:	
	4) di lino o di ramiè, di canapa, di ginestra, di abaca o di juta, di sisal, anche intrecciati:	
	ex <i>alfa</i>) Cordicelle di lino o di ramiè anche intrecciate, di diametro non superiore a 5 millimetri	18 %
ex 722	Tessuti d'arredamento, stampati, spalmati di materia plastica, cosiddetti « Chintz »	15 %
ex 722	Tessuti ricoperti di intonaco a base di cloruro di polivinile	22 % * (20 %)
727	Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi passamani, ecc.), non nominati nè compresi altrove:	
a)	di fili metallici o di filati metallici, o di seta, puri o misti	20 % * (18 %)
b)	di fibre artificiali o sintetiche, puri o misti	20 % * (18 %)
c)	di altre materie tessili	20 % * (18 %)
732	Altri manufatti tessili per usi tecnici, non nominati nè compresi altrove:	
c)	tessuti feltrati semplici o a catene od a trame multiple, in pezza o in tessuti senza fine anche impregnati o intonacati, per la fabbricazione della carta ed altri usi tecnici:	
	1) di lana pura o mista	18 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
CAPITOLO LX		
MAGLIERIA		
735	Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici), talloni, punte, solette e manufatti simili di maglia:	
	c) di lana o di peli fini:	
	3) calze e calzini per bambini, di lunghezza fino a centimetri 22	15 %
736	Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche:	
	a) di seta, di fili metallici o di filati metallici	
	1) tagliate e cucite	15 %
	2) foggiate	15 %
	b) di fibre tessili sintetiche:	
	1) tagliate e cucite	15 %
	2) foggiate	15 %
	c) di lana o di peli fini:	
	1) tagliate e cucite	18 %
	2) foggiate	18 %
	e) di cotone:	
	1) tagliate e cucite	20 % * (18 %)
	2) foggiate	20 % * (18 %)
	f) di fibre tessili artificiali:	
	1) tagliate e cucite	20 % * (18 %)
	2) foggiate	20 % * (18 %)
737	Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati nè compresi altrove:	
	c) di lana o di peli fini:	
	1) tagliati e cuciti	25 % * (23 %)
	2) foggiate	22 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
738	Maglierie elastiche, anche gommate, esclusi i manufatti previsti dalla voce 748:	
a)	in pezza	18 %
b)	altre, non nominate nè comprese altrove	18 %

CAPITOLO LXI

VESTIMENTA ED ACCESSORI
PER VESTIMENTA DI TESSUTO

741	Biancheria da dosso per uomo e ragazzo, non nominata nè compresa altrove:	
ex a)	« crèpe de santé » di seta	18 %
ex c)	« crèpe de santé » di lana	15 %
ex d)	« crèpe de santé » di cotone	18 %
743	Fazzoletti da tasca:	
a)	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	12 %
744	Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo:	
b)	altri:	
	3) di tessuto di lana o di peli fini	18 %
747	Guarnizioni per vesti e sottovesti da donna, (colli, soggoli, sparati, gale, polsini, falpalà e manufatti simili); rovesci, bistagne, paramano, emblemi, distintivi ed altre analoghe guarnizioni per abiti:	
a)	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	15 %
748	Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine, mutandine e costumi da bagno, e manufatti simili, in tessuto o in maglieria,	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	anche elastici; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici:	
a)	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	20 %
b)	altri:	
	1) di seta:	
	<i>alfa</i>) busti, fascette, reggipetto e simili	22 % * (20 %)
	<i>beta</i>) bretelle, giarrettiere e simili	22 % * (20 %)
	<i>gamma</i>) calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici	20 %
	2) di fibre tessili artificiali o sintetiche:	
	<i>alfa</i>) busti, fascette, reggipetto e simili	22 % * (20 %)
	<i>beta</i>) bretelle, giarrettiere e simili	22 % * (20 %)
	<i>gamma</i>) calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici	20 %
	3) di altre materie tessili:	
	<i>alfa</i>) busti, fascette, reggipetto e simili	22 % * (20 %)
	<i>beta</i>) bretelle, giarrettiere e simili	22 % * (20 %)
	<i>gamma</i>) calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici	20 %

CAPITOLO LXIV

CALZATURE E LORO PARTI

758	Calzature con suola di pelle o di cuoio, anche artificiale:	
a)	con tomaia di pelle o di cuoio, anche artificiale:	
	1) di altezza che non sorpassa la caviglia:	
	<i>beta</i>) altre	20 %
		con un dazio massimo di lire 800 per paio

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
759	Calzature con suola di gomma elastica, anche sintetica, commiste o fode- rate con stoffa o non:	
	b) con tomaia di qualsiasi altra materia:	
	1) di altezza che non sorpassa la ca- viglia	25 % * (20 %) con un dazio massi- mo di lire 800 per paio

CAPITOLO LXVIII

LAVORI DI PIETRE, DI GESSO, DI
CEMENTO, DI AMIANTO, DI MICA
E DI MATERIE SIMILI

791	Mole, macine e lavori simili, anche mu- nite di cerchi, assi, perni o altre parti di materie diverse; parti di mole e di macine:	
	b) per affilare, aguzzare, levigare, retti- ficare, segnare e simili altri usi:	
	2) di abrasivi naturali agglomerati con o senza parti di pietra naturale o di terra cotta, pesanti per pezzo:	
	<i>alfa</i>) più di 20 grammi	15 %
	<i>beta</i>) 20 grammi o meno	18 %
	3) di abrasivi artificiali puri o in mi- scela con altre materie, con o senza parti di pietra naturale o di terra cotta, pesanti per pezzo:	
	<i>alfa</i>) più di 20 grammi	18 %
	<i>beta</i>) 20 grammi e meno	20 %
793	Abrasivi applicati su supporti	
	a) abrasivi naturali:	
	2) non nominati:	
	<i>alfa</i>) applicati su tessuto	15 %
	<i>beta</i>) altri	18 %
	b) abrasivi artificiali, puri o mescolati con altre materie:	
	1) applicati su tessuto	18 %
	2) altri	20 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

803	Mica:	
b)	in fogli:	
	2) formati da lamine incollate, anche su carta o tessuto	10 %

CAPITOLO LXXIII

FERRO - GHISA - ACCIAIO

876	Ferro - leghe allo stato greggio:	
ex b)	ferro-silico-alluminio e ferro-silico- manganese-alluminio, contenente più del 5 % di ogni singolo elemento diverso dal ferro, e non più del 90 % degli elementi stessi conside- rati nel complesso	12 %
c)	ferro-silicio, contenente più del 5, fino al 95 % di silicio	15 % * (12 %)
ex 904	Bidoni di ferro o di acciaio, per il tra- sporto del latte	22 %
913	Punte, chiodi, arpioni, occhielli a punta, ganci, di ferro o di acciaio:	
a)	chiodi di filo di ferro o di acciaio:	
	2) altri	
	ex <i>alfa</i>) <i>beta</i>): Chiodi altri, di filo di ferro o di acciaio, da scarpe	22 %
c)	chiodi da mascalea	20 %
914	Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, non filettata (bulloni, dadi, per- notti, ribadini, copiglie, spine o chiavette e simili); rondelle, com- prese quelle elastiche o a molla, di ferro o di acciaio:	
ex b)	Bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di 15 grammi	18 %
915	Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, filettata (viti, cerchi, ganci, dadi, bulloni, ribadini e simili):	
b)	con filettatura a metallo:	
	1) viti, del diametro:	
	ex <i>gamma</i>) inferiore a millimetri 1	10 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
ex b)	Bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di 15 grammi	18 %
924	Lavori di lamiere, di nastri o di tubi di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove:	
ex a)	Lavandini di acciaio-cromo-nickel inos- sidabile	12 %
925	Lavori di ferro, di acciaio e di ghisa mal- leabile, non nominati nè compresi altrove:	
ex e/f)	Pezzi ottenuti per sagomatura o torni- tura di barre di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile, pesanti, cia- scuno, meno di 25 grammi	18 %

CAPITOLO LXXIV

RAME E SUE LEGHE

928	Barre e verghe di qualsiasi sezione e fili, di rame e sue leghe:	
a)	semplicemente laminati, estrusi, tra- filati:	
	1) barre e profilati, greggi:	
	<i>alfa</i>) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	15 %
	<i>beta</i>) altri	15 %
	2) fili, greggi:	
	<i>alfa</i>) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	15 % * (14 %)
	<i>beta</i>) altri	15 %
929	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame e sue leghe, non nominati nè com- presi altrove:	
a)	greggi:	
	1) di forma quadrata o rettangolare:	
	<i>alfa</i>) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	I) a superficie piana, non perforati	15 % * (14 %)
	II) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	15 % * (14 %)
	<i>beta</i>) altri:	.
	I) a superficie piana, non perforati	15 % * (14 %)
	II) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	15 % * (14 %)
	2) tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:	
	<i>alfa</i>) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici:	
	I) a superficie piana, non perforati	15 % * (14 %)
	II) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	15 % * (14 %)
	<i>beta</i>) altri:	
	I) a superficie piana, non perforati	15 % * (14 %)
	II) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	15 % * (14 %)
940	Bulloni, dadi, ribadini, copiglie, chivarde, chiavette, rondelle e simili, di rame e sue leghe, non filettati:	
	<i>a</i>) greggi	18 % * (16 %)
	<i>b</i>) comunque lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	18 % * (16 %)
941	Bulloni, viti, occhielli, ganci con passo a vite, dadi e simili, di rame e sue leghe, filettati:	
	<i>a</i>) greggi:	
	1) con filettatura a legno	20 % * (18 %)
	2) altri	20 % * (18 %)
	<i>b</i>) comunque lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20 % * (18 %)
ex <i>b</i>)	Bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di 15 grammi	18 %
ex <i>b</i>)	Viti del diametro di 1 millimetro o meno	10 %
945	Lavori di rame e sue leghe, non nominati nè compresi altrove:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
b)	comunque lavorati alla superficie e con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:	
	ex 2) pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura da barre di rame e sue leghe, pesanti, ciascuno, meno di 25 grammi	18 %
CAPITOLO LXXV		
NICHELIO E SUE LEGHE		
<i>Nota:</i>		
Le bacchette ed i fili di leghe di nichelio, nudi per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro, sono da sottoporre al dazio del 10 % sul valore.		
947	Barre e profilati, di qualsiasi sezione, e fili, di nichelio e sue leghe:	
a)	di nichelio puro od anche contenente manganese:	
	1) non dorati, nè argentati, nè altri- menti lavorati alla superficie:	
	<i>alfa</i>) fili trafilati	13 %
	<i>beta</i>) altri	10 %
b)	di lega di nichelio contenente più di 10 % fino al 50 % di nichelio:	
	1) non dorati, nè argentati, nè altri- menti lavorati alla superficie:	
	<i>alfa</i>) fili trafilati	12 % * (11 %)
	<i>beta</i>) altri	10 %
948	Lamiere, piastre, fogli e nastri, di ni- chelicio e sue leghe, non nominati nè compresi altrove:	
a)	di nichelio puro od anche contenente manganese:	
	1) a superficie greggia o decapata, di forma quadrata o rettangolare	13 %
	2) altri	13 %
b)	di lega di nichelio contenente più di 10 % fino al 50 % di nichelio;	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	1) a superficie greggia o decapata, di forma quadrata o rettangolare	13 %
	2) altri	13 %
953	Altri lavori di nichelio e sue leghe non nominati nè compresi altrove:	
c)	punte, chiodi, rampini, ganci e simili; bulloni, dadi, ribadini, viti e simili, filettati o no:	
	1) greggi	16 %
	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	16 %
ex e)	pezzi ottenuti per sagomatura o torni- tura da barre di nichelio e sue le- ghe, pesanti, ciascuno, meno di 25 grammi	16 %

CAPITOLO LXXVI

ALLUMINIO E SUE LEGHE

Nota:

Le bacchette ed i fili di leghe di alluminio, nudi, per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro, sono da sottoporre al dazio del 10 % sul valore.

957	Fogli e nastri sottili, di alluminio e sue leghe, anche « goffrati », tagliati in qualsiasi forma, perforati, ricoperti di altri metalli o di altre materie, stampati, fissati o no su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti analoghi, dello spessore, non compreso il supporto di:	
a)	millimetri 0,05 o meno	28 %
b)	più di millimetri 0,05, fino a millimetri 0,10	28 %
ex 962	Bidoni di alluminio e sue leghe, per il trasporto del latte	25 %
968	Lavori di alluminio e sue leghe, non nominati nè compresi altrove:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
b)	bulloni, ribaldini, dadi, occhielli e simili, filettati a vite o no; viti: ex 2) bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di 15 grammi	18 %
d)	non nominati: ex 2) pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura da barre di alluminio e sue leghe, pesanti, ciascuno, meno di 25 grammi	18 %

CAPITOLO LXXVII

MAGNESIO, GLUCINIO (BERILLIO)
E LORO LEGHE*Nota:*

Le bacchette ed i fili di leghe di magnesio, nudi, per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro, sono da sottoporre al dazio del 15 % sul valore.

CAPITOLO LXXIX

ZINCO E SUE LEGHE

Nota:

Le bacchette ed i fili di leghe di zinco, nudi, per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro, sono da sottoporre al dazio del 10 % sul valore.

CAPITOLO LXXX

STAGNO E SUE LEGHE

- 992 Fogli e nastri sottili, di stagno e sue leghe, anche « gofrati », tagliati in qualsiasi forma, perforati, ricoperti di altro metallo o di altre materie, stampati, fissati o no su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti analoghi, del peso per metro quadrato, non compreso il supporto, di:

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

- | | | |
|----|---|------|
| a) | grammi 150 o meno: | |
| | 1) non fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti analoghi | 15 % |

CAPITOLO LXXXII

UTENSILI E STRUMENTI - OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA

- | | | |
|------|---|------|
| 1011 | Altri utensili e strumenti a mano: | |
| g) | lime e raspe: | |
| | 2) finite, della lunghezza di: | |
| | <i>alfa</i>) più di 35 centimetri | 22 % |
| | <i>beta</i>) 16 centimetri o più, fino a 35 centimetri | 20 % |
| | <i>gamma</i>) meno di 16 centimetri | 18 % |
| 1012 | Utensili per macchine e per strumenti a mano, per la lavorazione dei metalli, del legno e di altre materie dure (imbutitori, stampi, filiere, maschi, alesatori, frese, punzoni, strumenti per tornire e simili): | |
| a) | con parte operante di acciaio: | |
| | ex 3) frese di peso inferiore a 30 grammi per pezzo | 20 % |
| | ex 3) creatori | 18 % |
| | 4) utensili per filettare (maschi, filiere e pettini) | 20 % |
| | ex 5) coltelli per dentare ingranaggi | 18 % |
| | ex 6) stampi e punzoni | 20 % |
| | ex 7) barrette in acciaio trattato, per lavorazioni meccaniche | 20 % |
| b) | con tagliente in diamante e conglomerato diamantifero | 10 % |
| 1013 | Lame da seghe: | |
| a) | seghe circolari, comprese le frese-seghe: | |
| | ex 2) frese-seghe | 26 % |
| b) | seghe a nastro | 23 % |

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1020	Rasoi e loro lame, esclusi quelli elettrici:	
a)	rasoi di sicurezza:	
	ex 2) lame per rasoi di sicurezza, finite	22 %
CAPITOLO LXXXIII		
LAVORI DIVERSI DI METALLO COMUNE NON NOMINATI NE COMPRESI ALTROVE		
1025	Serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza; loro parti e loro chiavi:	
a)	serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza, presentati con o senza le relative chiavi:	
	2) altri, anche dorati, argentati, ni- chelati e simili:	
	<i>beta</i>) non nominati:	
	ex II) serrature per valige, di altri metalli comuni	25 % * (23 %)
ex 1041	Elettrodi per saldatura ad arco, costi- tuiti da fili, bacchette o tubi, di leghe metalliche non ferrose	15 %

Nota alla sezione XVI (Capitoli LXXXIV e LXXXV).

I pezzi metallici, classificati nella sezione XVI, di peso inferiore a 25 grammi ciascuno, ottenuti per sagomatura e tornitura da barre di ferro o di acciaio, di rame e sue leghe, di nichelio e sue leghe, di alluminio e sue leghe, anche se sottoposti a successiva operazione di fresatura, piallatura o rullatura, seguono il trattamento dei lavori generici della materia di cui sono formati, senza tener conto dell'uso cui sono destinati.

CAPITOLO LXXXIV

CALDAIE - MACCHINE - APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

1055	Altre macchine motrici, non nominate nè comprese altrove:	
ex c)	apparecchi ad accumulazione di ener- gia cinetica per veicoli di ogni sorta	15 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1062	Parti staccate, non nominate nè comprese altrove, di macchine a vapore, di turbine, di motori, di pompe e di compressori:	
a)	pale, palette e rotor	20 %
e)	pistoni:	
	1) di leghe leggere	20 %
i)	segmenti di pistoni	15 %
1063	Ventilatori mossi meccanicamente o a mano:	
a)	centrifughi a spirale	20 %
b)	elicoidali	20 %
1067	Gruppi areotermici, areorefrigeranti, umidificatori e apparecchi simili, costituiti (in unico complesso) da un ventilatore con motore, uno scambiatore di temperatura, con o senza filtri, apparecchi di regolazione, bruciatori, dispositivi di umidificazione:	
ex a)	Gruppi per il condizionamento d'aria per industrie tessili	20 %
1070	Forni industriali con o senza rivestimento refrattario, e loro parti:	
ex a)	Forni elettrici speciali da laboratorio	20 %
ex 1072	Torrefattori; apparecchi, e dispositivi di evaporazione a vuoto, a strati sottili; apparecchi e dispositivi di essiccazione per atomizzazione	22 % * (20 %)
1075	Frigoriferi completi (armadi, serbatoi, banchi refrigerati, vetrine frigorifere, fontane refrigerate, e simili) del peso di:	
a)	più di 500 kilogrammi	18 %
1077	Attrezzature frigorifere ad elementi costitutivi fissati su un basamento comune:	
a)	funzionanti a compressore, del peso unitario di:	
	1) più di 250 kilogrammi	18 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
ex 1079	Macchine agricole per la lavorazione, la preparazione e il drenaggio del suolo, e loro parti staccate, esclusi gli aratri.	18 %
ex 1079	Coltivatori a dischi e altri aratri	20 %
1081	Macchine per la raccolta dei prodotti agricoli, e loro parti:	
ex d)	spandifieno	18 %
1085	Macchine per trinciare, frantumare e triturare prodotti agricoli, e loro parti	20 %
ex 1087	Scavapatate	18 %
1089	Macchine e apparecchi per l'industria casearia, e loro parti:	
b)	scrematrici	15 %
1091	Macchine e apparecchi per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, la fabbricazione di paste alimentari e simili, e loro parti	20 %
ex 1095	Macchine automatiche per la cucitura e la rilegatura dei libri	15 %
ex 1095	Altre macchine per la rilegatura dei libri	18 %
ex 1096	Taglia strisce con portabobine automatico; fustellatrici rotative per la lavorazione del cartone in bobine, per la fabbricazione di scatole a scomparti; macchine combinate piegatrici-incollatrici per la fabbricazione di scatole pieghevoli; macchine per operazioni combinate di cordonatura e tagliature con mettifogli automatico; macchine automatiche per operazioni combinate di taglio e stampa di cartoni in fogli per la fabbricazione di scatole pieghevoli; macchine fustellatrici e sagomatrici per la fabbricazione di scatole pieghevoli e per la lavorazione della carta e del cartone con mettifogli automatico; macchine rotative per la fustellatura e la stampa a più colori, di astucci di cartone.	20 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1097	Macchine per la stampa, e loro parti:	
	c) rotative per la stampa dei giornali	12 %
	d) rotative litografiche:	
	2) altre	12 %
ex e)	macchine rotative tipografiche per la stampa del cartone compatto e ondulato	18 %
1104	Macchine e telai per maglieria:	
	a) rettilinei	
	3) macchine ad aghi articolati:	
	ex beta) a motore del peso unitario superiore a 2 quintali	15 %
	b) circolari:	
	2) funzionanti con aghi di altro tipo:	
	ex beta) con cilindro avente un diametro superiore a 60 centimetri	18 %
1109	Macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per le lavorazioni complementari delle materie tessili e dei prodotti tessili, e loro parti:	
	f) altri:	
	ex 2) carrelli idraulici porta-subbi	12 %
1113	Torni:	
	ex a) torni automatici ad un mandrino, a fantina mobile o fissa	12 %
ex 1114	Fresatrici per cave dei collettori e fresatrici per camme	15 %
ex 1118	Foratrici per fori poligonali	15 %
ex 1118	Foratrici radiali rigide	14 %
ex 1119	Rettificatrici per ingranaggi e rettificatrici secondo coordinate	14 %
ex 1119	Rettificatrici per filetti	15 %
ex 1120	Presse orizzontali meccaniche a stampi multipli per lavorazione di nastri metallici	15 %
ex 1121	Macchine per tracciare; macchine per dividere, circolari e lineari, esclusi i pantografi; macchine per sagomare le frese	12 %

1948-51 - DCCXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

21 DICEMBRE 1951

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
ex 1121	Macchine per la rigatura di armi da fuoco	12 %
ex 1123	Presse automatiche di stampaggio a caldo per materie plastiche	15 %
1125	Accessori e parti staccate di macchine utensili, non nominati nè compresi altrove:	
a)	portapezzi e portautensili per macchine e per utensileria a mano, come mandrini, piattelli (esclusi quelli magnetici), morse per macchine, pinze da avvitare, impugnature, manicotti e torrette portautensili; filiere a scatto automatico:	
	1) mandrini universali	20 % * (18 %)
	ex 2) altri:	
	<i>alfa</i>) pinze di trascinamento autocentranti	25 % * (23 %)
	<i>beta</i>) mandrini per rettifiche interne, con motore	25 % * (23 %)
b)	dispositivi speciali da applicare su macchine utensili (apparecchi per alesare, fresare, rettificare, filettare, tornire, ecc.):	
	1) dispositivi idraulici per copiare	18 %
	2) altri	20 % * (18 %)
c)	apparecchi per dividere	20 % * (18 %)
d)	altri accessori e parti staccate	25 % * (20 %)
ex 1130	Bilance a nastro per pesatura continua; bilance automatiche elettro-ottiche; bilance contapezzi	15 %
1133	Macchine ed apparecchi per ufficio, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
a)	affrancatrici automatiche	20 %
1135	Montacarichi, ascensori e discensori, e loro parti:	
a)	a funzionamento elettrico, del peso:	
	1) superiore a chilogrammi 2000	25 % * (20 %)
ex 1159	Pulitrici-sabbiatrici per fonderie	20 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

1160	Macchine ed apparecchi per la prova dei materiali	20 %
ex 1165	Macchine per giuntatura ed incollatura dei tranciati per legnami compensati	18 %
ex 1165	Macchine per avvolgere indotti	20 %

CAPITOLO LXXXV

MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI E MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI

1179	Condensatori elettrici fissi:	
a)	isolati con carta, del peso unitario:	
	2) di più di grammi 100	22 % * (18 %)
ex 1179	Generatori di neutroni	15 %
ex 1180	Potenzimetri da oltre 100 Kw	20 %
1186	Piccoli utensili e apparecchi, elettromeccanici, per uso domestico, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
b)	rasoi e tosatrici:	
	1) rasoi	20 %
1189	Apparecchi elettrotermici, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
ex d)	Apparecchi essiccatori ad effetto rapido per sabbie da fonderia	15 %
1194	Apparecchi elettrici per la telegrafia e telefonia, e loro parti:	
b)	per la commutazione telefonica:	
	1) apparecchi di abbonati	25 % * (18 %)
	2) commutatori a mano e automatici	25 % * (18 %)
	3) parti staccate:	
	alfa) di apparecchi di abbonati	20 %
	beta) di commutatori a mano ed automatici	20 %

1948-51 - DCCXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

21 DICEMBRE 1951

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1195	Apparecchi elettrici di segnalazione e di protezione, e loro parti:	
b)	altri:	
	ex 1) apparecchi per ricerche di persone	15 %
1200	Apparecchi emittenti di radiotelegrafia, di radiotelegrafia e di televisione, compresi gli apparecchi rice-trasmettitori, pesanti:	
b)	più di 70, fino a 300 chilogrammi	20 %
c)	più di 300 chilogrammi	20 %
1202	Apparecchi radioelettrici, non nominati nè compresi altrove:	
d)	altri	20 %
ex d)	microscopi elettronici, difrattografi elettronici	12 %

Nota alla sezione XVII (Capitoli da LXXXVI e LXXXIX):

I pezzi metallici, classificabili nella sezione XVII, di peso inferiore a 25 grammi ciascuno, ottenuti per sagomatura e tornitura da barre di ferro o di acciaio, di rame e sue leghe, di nichelio e sue leghe, di alluminio e sue leghe, anche se sottoposti a successiva operazione di fresatura, piallatura o rullatura, seguono il trattamento dei lavori generici della materia di cui sono formati, senza tener conto dell'uso cui sono destinati.

CAPITOLO LXXXVII

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, CICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

1226	Altre parti staccate ed accessori per autoveicoli, escluse quelle per motori:	
b)	lavorati:	
	ex 2) ruote, raggiere, dischi e mozzi di ruote in ferro, acciaio o ghisa malleabile	20 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1229	Parti staccate ed accessori di veloci- pedi:	
d)	tira-raggi (nipples)	18 %
e)	non nominati:	
	ex 1) raccordi greggi	18 %
	ex 2) valvole	18 %

*Nota alla sezione XVIII (Capitoli da XC
a XCII):*

I pezzi metallici, classificabili nella sezione XVIII, di peso inferiore a 25 grammi ciascuno, ottenuti per sagomatura e tornitura da barre di ferro o di acciaio, di rame e sue leghe, di nichelio e sue leghe, di alluminio e sue leghe, anche se sottoposti a successiva operazione di fresatura, piallatura o rullatura, seguono il trattamento dei lavori generici della materia di cui sono formati, senza tener conto dell'uso cui sono destinati.

CAPITOLO XC

STRUMENTI E APPARECCHI D'OT-
TICA; PER FOTOGRAFIA E PER
CINEMATOGRAFIA; DI MISURA, DI
VERIFICA, DI PRECISIONE; STRU-
MENTI ED APPARECCHI MEDICO-
CHIRURGICI

1254	Apparecchi cinematografici da presa, con o senza obiettivo, per cinema- tografia sonora o muta, e loro parti, escluse quelle ottiche	18 %
1261	Strumenti ed apparecchi di fisica, di chimica, di geofisica, meteorologia, idrologia, aerologia e di precisione, non nominati nè compresi altrove, con o senza lenti, e loro parti, esclu- se quelle ottiche:	
ex b)	apparecchi di microelettroforesi	15 %
ex b)	avvisatori d'incendio	20 %
ex b)	espansografi per il controllo delle farine	20 %
ex b)	stroboscopi	20 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1263	Strumenti da disegno e per calcolo:	
c)	righe, squadre, anche graduate; ed altri strumenti per disegno o per calcolo, non nominati nè compresi altrove	15 %
1264	Strumenti di misure lineari (metri, decimetri, regoli graduati, e simili), di qualsiasi materia, con o senza astuccio	15 %
1266	Apparecchi e strumenti per medicina e chirurgia umana e veterinaria, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
ex b)	colposcopi	20 %
1273	Strumenti di precisione per misura, per verifica e controllo, ad uso dei meccanici, non nominati nè compresi altrove e loro parti:	
ex c)	apparecchi per il controllo delle sabbie di fonderia	15 %
ex c)	microdurometri	18 %
ex c)	apparecchi per la determinazione delle rese di macinazione	18 %
1276	Contatori per elettricità, e loro parti:	
b)	di altra specie:	
	1) a tariffa doppia o tripla, ad eccedenza differenziale e con indici di massima domanda	18 %
	2) altri	15 %
1283	Altri apparecchi, non elettrici, di misura, di controllo, di regolazione o di analisi, per gas, per liquidi o per temperatura, e loro parti:	
c)	termostati	18 %
ex g)	polarimetri	20 %
1284	Apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti:	
ex a)	ripartitori e accumulatori di impulsi elettrici	15 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
CAPITOLO XCI		
OROLOGERIA		
1285	Orologi da tasca, da polso e simili:	
a)	in cassa di oro o di platino	3 %
b)	in cassa d'argento	3 %
c)	in cassa di metalli comuni, placcati o ricoperti con lamina di metalli preziosi	5 % con un dazio minimo di lire 300 ciascuno
d)	in cassa di metalli comuni, anche dorati, platinati o argentati, o di altre materie	5 % con un dazio minimo di lire 300 ciascuno
1286	Svegli e pendole, compresa la cassa, pesanti 1 chilogrammo o meno:	
a)	in cassa di metalli preziosi	4 %
b)	altre	
	1) sveglie:	
	<i>beta</i>) fini	8 %
	2) pendole (orologi, da tavolo con movimento a bilanciere); altri orologi da tavolo e simili	15 %
1287	Cronometri e contatori da marina	5 %
1288	Orologi per autoveicoli, motocicli, imbarcazioni, aeromobili e simili:	
a)	di precisione, per aeromobili	5 %
b)	altri	18 %
1289	Orologi e pendole, non nominati nè compresi altrove:	
b)	altri:	
	1) regolatori astronomici e pendole da osservatorio	5 %

Nota:

Si considerano fini le sveglie di valore superiore a lire 2.500 ciascuna.

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1293	Casse di orologi:	
a)	da tasca, da polso e simili:	
	1) d'oro o di platino	5 %
	2) d'argento	5 %
	3) di altri metalli comuni, anche placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi o di altre materie	8 %
b)	altri:	
	1) di metalli preziosi	5 %
	2) di legno	12 %
	3) di altre materie	15 %
1294	Movimenti di orologi:	
a)	per cronometri da marina	dazio dei cronometri da marina
b)	per autoveicoli, motocicli, imbarcazioni e aeromobili	dazio dei rispettivi orologi
c)	per orologi da tasca, da polso e simili	4,5 % con un dazio minimo di lire 300 ciascuno
ex d)	per pendole e pendolette	15 %
1295	Forniture da orologeria:	
a)	oli lubrificanti per orologi in recipienti del peso inferiore a grammi 50	10 %
b)	altre:	
	1) molle per orologi aventi una lunghezza fino a 3 millimetri	3 %
	2) altre	10 %

CAPITOLO XCII

STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO

1301	Fisarmoniche ed armoniche a bocca:	
b)	armoniche a bocca	20 %
1304	Strumenti da sala, a cilindro o a dischi, organi meccanici e simili; altri strumenti musicali non nominati nè compresi altrove:	
a)	suonerie musicali	10 %

1948-51 - DCCXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

21 DICEMBRE 1951

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1306	Accessori e parti staccate di strumenti musicali, non nominati nè compresi altrove:	
b)	metronomi e coristi	15 %
1308	Accessori e parti staccate di apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, escluse le pellicole ottenute con processo fotoelettrico:	
ex h)	aghi e zaffiri montati	15 %

CAPITOLO XCVII

LAVORI DIVERSI

FATTI DI DIFFERENTI MATERIE

1347	Lapis, matite (mines), pastelli, carboncini e gessi per scrivere e per disegnare:	
a)	lapis, con o senza guarnizioni	23 %
b)	matite (mines) per scrivere o per disegnare su qualsiasi materia, comprese le matite (mines) litografiche; pastelli e carboncini	18 %

LISTE B

DROITS D'ENTREE EN SUISSE

CATEGORIE I

COMESTIBLES, BOISSONS, TABACS

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
A. CEREALES, MAÏS, RIZ ET LEGUMES A COSSE.		
Céréales, maïs, légumes à cosse en grains perlés, égrugés, mondés ou concassés; grauau, semoule:		
12	Riz	4,50
22	Pâtes	25.—

B. FRUITS ET LEGUMES.

Fruits et baies comestibles:
frais:

à découvert ou en sacs:

pommes, poires:

23 a ²	autres (qu'à cidre)	3.—
23 b)	autres fruits	3.—

N. B. ad 23 b):

On admet également d'après le no 23 b) les cerises, les prunes et pruneaux, les groseilles et raisinets, les framboises, mûres et myrtilles, en corbeilles, cageots ou plateaux dont non seulement le fond, mais aussi les parois latérales sont tapissés de papier ordinaire ou de feuilles fraîches de plantes, même si ces contenants sont revêtus d'une simple couverture non fixée de matériel quelconque.

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.‡ par quintal
	Antrement emballés	
24 a ¹	pommes, poires	7.—
24 a ²	abricots	7.—
24 b	autres	10.—
30	Fruits et baies foulés; baies de genièvre sèches; racines de gentiane, de même que les herbes et racines non dénommées ailleurs au tarif général	10.—
	Raisins:	
	frais:	
	Raisins de table:	
31d	autres (qu'en colis postaux, en petits paquets, caisses, boîtes ou en barils de chêne)	21.—
	NB. ad 31:	
	Le poids d'une boîte, d'une caisse ou d'un panier rempli ne peut pas dépasser 12 kilogrammes.	
35	Châtaignes, fraîches ou sèches	7.—
	Fruits du Midi:	
36a	Citrons	5.—
37b	Figues	14.—
38	Amandes, avec ou sans coque autres fruits du Midi:	15.—
39a ¹	Olives fraîches	15.—
39a ²	Câpres fraîches, pignons pelés	15.—
39a ⁴	Noix et noisettes, avec ou sans coques	15.—
	Légumes:	
	frais	
40a	Choux, carottes jaunes, oignons comestibles	4,20
40b ¹	Tomates	7.—
40b ²	autres, y compris les artichauts, asperges, cornichons, haricots et pois verts, truffes	10.—
	Conservés:	
	conservés au vinaigre ou autrement: en récipients de tout genre pesant plus de 5 kg:	
43a	Conserves de tomates	21.—

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
43b	autres, à l'exception des concombres et des cornichons	42.—
43c	Concombres et cornichons en récipients de tout genre pesant 5 kg ou moins:	42.—
44a	Conserves de tomates	35.—
44b	autres	56.—

C. DENREES COLONIALES ET PRODUITS
SIMILAIRES.

N. B. ad 72 et 74:

Les huiles d'olives, originaires d'Italie classées sous les positions 72 et 74 du tarif douanier suisse, ne seront pas soumises, à leur importation en Suisse, à un droit de douane ou à d'autres droits quelconques plus élevés ou plus onéreux que ceux prévus pour les autres huiles comestibles.

D. PRODUITS ALIMENTAIRES DE PRO-
VENANCE ANIMALE.

Viande:

conservée:

salée, fumée; lard séché:

77a	Jambon	75.—
77b	autre	75.—
	Charcuterie de tout genre:	
80a	Salami, salamini, mortadelle, zamponi et cotechini	85.—
80b	autre	105.—
84	Volailles mortes	42.—

Poissons, séchés, salés, marinés, fumés
ou préparés d'une autre manière:
sardines, thon, à l'huile ou marinés,
anguilles marinées, poissons en sau-
mure, filets d'anchois et de poissons
similaires à l'huile ou à la sauce pi-
quante, hors-d'œuvre à base de pois-
sons avec adjonction de légumes:

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
ex 88	en récipients de tout genre pesant plus de 3 kg.	30.—
ex 89b	en récipients de tout genre pesant 3 kg ou moins	30.—
	Fromage: à pâte molle:	
ex 98a	Gorgonzola	25.—
ex 98a	Stracchino, Crescenza, Robiola, Italico (selon liste dans le Protocole de signature) à pâte dure:	40.—
99a	Grana (Parmesan, Lodigiano et Reggiano)	50.—

NB. ad 99 a):

Sont également admis au droit de cette rubrique: Asiago; Bitto; Brà; Cacio-Cavallo; Fontina, Montasio; Pecorino; Canestrato; Provolone.

NV. ad 98 a) et 99 a):

1. Il est étendu que les désignations ci-dessus des spécialités italiennes telles que Parmesan, Reggiano, etc., n'indiquent pas le lieu de production, mais le genre de fabrication. Les droits de 25, 40 et 50 francs fixés ci-dessus sont par conséquent accordés pour toutes les sortes de fromages de ce genre de fabrication, quelle que soit la contrée d'où ils proviennent.

2. Les fromages ne sont admis aux droits conventionnels des nos 98 a) et 99 a) que s'ils sont importés sous l'une des dénominations indiquées dans le présent accord.

3. Dans le cas où un droit inférieur à celui fixé pour les fromages rentrant dans les nos 98 a) et 99 a) serait accordé par la Suisse à un tiers Etat quelconque, pour n'importe quel autre genre ou spécialité de fromage à pâte molle ou à pâte dure, le même droit sera appliqué aux fromages italiens susindiqués, selon l'espèce.

E. COMESTIBLES NON DENOMMES ALLEURS

Comestibles fins:

Conserves de fruits de tout genre, aussi au sucre et à l'acool, quel que soit

1948-51 - DCCXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

21 DICEMBRE 1951

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
	leur emballage (y compris les fruits confits au sucre ou candis):	
101b	autres (qu'écorces de fruits du Midi confites ou candies)	55.—
102	Sucrieries et confiseries	112.—
 G. BOISSONS. 		
	Vin et moût: en fûts: Vin naturel jusqu'à 13,0° d'alcool in- clusivement; moût:	
117a ¹	rouge	34.—
117a ¹	blanc	34.—
	Vin naturel de 13,1° d'alcool et au dessus:	
117b ¹	rouge	42.—
117b ¹	blanc	46.—
 <i>NB ad 117 a)¹ et 117 b)¹:</i> Les vins rouges en flasques ordinaires contenant deux litres ou plus suivent le régime des vins rouges en fûts. 		
	Spécialités et vins doux autres que mistelles:	
•x 117c	Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Alea- tico, Malvaosie, Muscat en bouteilles, etc.:	30.—
119a	Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Alea- tico, Malvoisie et Muscat	35.—
119b	autre	50.—

NB. ad 119 b):

Les vins italiens légèrement pétillants, tels que Freisa, Recioto, Lambrusco, Nebiolo, Brachetto, Gagnano, en bouteilles, sont admis sous cette rubrique, pour autant que leur teneur en acide carbonique ne dépasse pas 4 grammes par litre.

Numéros
du tarif
suisse

DENOMINATION DES MARCHANDISES

Droits
d'entrée
fr. cts.

par quintal

NB. ad 117 a^{1,2}, 117 b^{1,2}, 117 c et 119 a-b:

1. Les vins naturels, même avec légère addition d'alcool, ainsi que les spécialités de vin dites Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Aleatico, Malvoisie et Muscat, dont la force alcoolique ne dépasse pas, pour les uns et les autres, 15 degrés-volume, n'acquitteront que les droits de douane suivant les nos 117 a¹ b² et 117 c (en fûts) ou suivant les nos 119 a-b (en bouteilles, etc.).

2. Les vins naturels dont la force alcoolique dépasse 15 degrés-volume paient, outre le droit de douane, la finance de monopole de frs. 6. par degré et par quintal brut; les spécialités de vin dites Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Aleatico, Malvoisie, Muscat, dont la force alcoolique dépasse 15 degrés-volume paient, outre le droit de douane, une finance de monopole de frs. 60 par quintal brut.

3. Pour les mistelles la finance de monopole est fixée à frs. 120 par quintal, quelle que soit la teneur alcoolique.

4. Dans le cas où la Suisse accorderait à une tierce puissance des faveurs ultérieures quant au régime d'une spécialité quelconque de vin, ces faveurs seront immédiatement étendues, dans la même mesure, aux spécialités italiennes de vin Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Aleatico, Malvoisie et Muscat.

129a	Vermouth en fûts, bouteilles ou cruchons: jusqu'à 18 degrés d'alcool	30.—
------	---	------

NB. ad 129 a.

Le vermouth en fûts, bouteilles ou cruchons rentrant sous ce numéro, est soumis, outre le droit de douane, à la finance de monopole de frs. 60 par quintal brut.

CATEGORIE II

ANIMAUX ET MATIERES ANIMALES; ENGRAIS ET DECHETS DE PROVENANCE ANIMALE

A. ANIMAUX.

Porcs:

143	pesant plus de 60 kg.	50.—
158	Coraux, ouvrés, non montés	40.—

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
CATEGORIE III		
CUIRS ET PEAUX, BRUTS ET FABRIQUES, OUVRAGES EN CUIR, CHAUSSURES		
<i>NB. ad 195 d:</i>		
A titre de tolérance, les souliers avec semelles d'une longueur de 23,5 cm. sont encore admis d'après le no 195 d.		
CATEGORIE IV		
SEMENCES, PLANTES, PRODUITS VEGETAUX SERVANT A L'ALIMENTATION DU BETAIL ET DECHETS VEGETAUX		
Semences:		
203	Semences de graminées et graine de trèfle	—50
205	Semences non dénommées ailleurs	—50
207	Fleurs fraîches coupées, rameaux, pervenches, etc., aussi en bouquets, couronnes, etc.	75.—
ex 211a	Feuillée, roseaux, balle de céréales	—20
212	Foin	—20
ex 213	Caroubes	—20
220	Produits des champs, des forêts et des jardins, frais, ne rentrant pas dans une des rubriques ci-dessus du tarif général, ni dans la catégorie I, comestibles, etc., du dit tarif	—20
CATEGORIE V		
BOIS		
Liège:		
227	brut ou en plaques	—50
253	Ustensiles en bois non dénommés ailleurs au tarif général, aussi avec garnitures en métal	50.—

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. ets. par quintal
	Ouvrages de menuisier, meubles et parties de meubles (sauf les meubles en vannerie et les sièges en bois de hêtre courbé, dénommés au no 264 <i>b</i> ci après), massifs ou plaqués, même en tout ou en partie en bois courbé sculptés, ciselés, incrustés, avec mosaïque etc.:	
263	bruts	130.—
264 <i>a</i>	autres	140.—
	Ouvrages en bois de tout genre, finis, non dénommés ailleurs au tarif général:	
270	bruts	40.—
271	autres	70.—

CATEGORIE VII

MATIERES TEXTILES ET A TRESSER, CONFECTION

C. SOIE.

434 <i>a</i>	Déchets de soie (frisons, bourre, déchets de cardettes, etc.); cocons défectueux	50.—
435 <i>a</i>	Bourre de soie peignée Soie et bourre de soie (chappe) pour le tissage: écruës: non moulinées	1.—
436	Grège	2.—
438 <i>a</i>	Organsin	2.—
438 <i>b</i>	Trame	70.—
439	Bourre de soie	100.—
	Soie et bourre de soie (cordonnet) à coudre, à broder, pour passementerie: écruës	
443 <i>b</i>	Bourre de soie	100.—
	Fils de soie artificielle, non accomodés pour la vente en détail: bruts: en soie artificielle viscosée:	

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. ets. par quintal
446a	simples	100.—
446b	retors en soie artificielle à l'acétate et au cuivre:	125.—
ex 446e	simples	2.—
ex 446f	retors	2.—
	Tissus en soie, bourre de soie ou soie artificielle: à la pièce:	
447c	velours et peluche	420.—
	<i>NB: ad 447 d 1.2:</i> Les tissus pour cravates, présentant 60 cm. au moins et 70 cm. au plus de largeur, ne seront pas soumis à leur importation en Suisse, à des droits d'entrée plus élevés que ceux perçus pour les autres tissus de l'espèce.	
	en fils de fibres textiles artificielles: pesant plus de 200 grammes par m ² :	
447e ¹	purs	420.—
447e ²	mélangés à d'autres matières textiles pesant de 130 à 200 g inclusivement par m ² : écrus, blanchis, teints, de fils teints: unis:	420.—
447f ¹	purs	450.—
447f ²	mélangés à d'autres matières textiles imprimés ou façonnés:	450.—
447f ³	purs	500.—
447f ⁴	mélangés à d'autres matières textiles pesant moins de 130 grammes par m ² écrus, blanchis, teints, de fils teints unis:	500.—
447g ¹	purs	600.—
447g ²	melangés à d'autres matières textiles imprimés ou façonnés:	600.—
447g ³	purs	650.—

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
447g ⁴	mélangés à d'autres matières textiles en autre soie artificielle: écrus, blanchis, teints, de fils teints: unis:	650.—
447h ³	purs	600.—
447h ⁴	mélangés à d'autres matières textiles imprimés ou façonnés:	600.—
447h ⁵	purs	700.—
447h ⁶	mélangés à d'autres matières textiles	700.—
D. LAINE.		
Tissus de laine, blanchis, teints, imprimés, de fils teints (tissus de laine cardée ou de laine peignée):		
474	pesant plus de 300 grammes par m ² Ouvrages en feutre sans travail à l'aiguille:	500.—
490	Cloches en feutre de poils	250.—
491	Cloches en feutre de laine	100.—
F. PAILLE, JONC, LIBER, OSIER, COPEAUX DE BOIS, ETC.		
Paille assortie, rotin, liber, jonc, roseaux, osiers, copeaux de bois, paille de riz, racines de riz, sorgho, sparte (stipe, alfa) fibres de coco, feuilles de palmier, varech, crin végétal etc.:		
bruts:		
ex 502b	Rotin, roseaux, copeaux de bois Balais:	—50
505a	de saggina (sorghum saccharatum) avec ou sans manche	12.—
Tresses:		
508a	écrués	50.—
508b	autres	100.—

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
H. ARTICLES CONFECTIONNES		
Chapeaux non garnis:		
563	de paille, rotin, liber, etc.	350.—
Chapeaux garnis en tout ou en partie:		
567	de paille, rotin, liber, etc.	600.—
568	de feutre de poils	800.—
569	de feutre de laine	600.—
CATEGORIE VIII		
MATIERES MINERALES		
Pierres de taille, brutes, dégrossies ou sciées:		
dures:		
591a	Marbres à texture cristalline, syénite, porphyre et granit, susceptibles d'être polis, y compris le granit du Simplon.	—.40
591b ¹	Pierres calcaires de Rezzato (marbres de Botticino et de Mazzano), pierres calcaires de Vérone (marbres de Vérone)	—.40
591b ²	autres	—.50
Plaques de pierre, y compris le marbre et le granit, brutes, refendues, sciées, de l'épaisseur de:		
592	4 cm. jusqu'à 15 cm. inclusivement	1.50
593	moins de 4 cm	2.—
<i>NB. ad 592-593:</i>		
Les fragments de plaques en marbre pour la fabrication de carrelages sont admis d'après ces numéros, même si les faces unies sont égrissées ou polies.		
Ouvrages de tailleur et de tourneur de pierre:		
non moulurés:		
594	non égrissés	4.—
moulurés:		
non égrissés:		

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
596b	autres (qu'en pierre tendre ou de- midure, de moins de 200 kg au m ³)	10.—
	égrisés ou polis:	
597b	autres (qu'en pierre tendre ou de- midure, de moins de 2000 kg. au m ³)	14.—
598	avec ornements	20.—
	Ouvrages de sculpteur:	
600	autres (qu'ébauches de statues)	30.—
601	Empreintes et objets moulés en plâtre, soufre, carton-pierre, papier-mâché, ciment, etc., à moins qu'ils ne ren- trent dans le no. 1145	50.—
604	Pierres à aiguiser	1.—
609	Argile, terre glaise; terre réfractaire; fa- rine fossile; terre à porcelaine (kao- lin) et terres et matières minérales brutes non dénommées ailleurs, mê- me calcinées, lavées ou moulues	—03
611	Pierre à plâtre, calcinée ou moulue	1.70
	Chaux grasse:	
612	en morceaux	1.20
	Ciment:	
619	Ciment Portland	2.—

CATEGORIE IX

ARGILE ET GRES, POTERIES

A. ARGILE.

Tuiles:

brutes ou engobées:

647 Tuiles à emboîtement 2.—

648 autres 2.—

Briques:

brutes ou engobées:

651 pleines ou percées transversalement
percées longitudinalement; 1.—

1948-51 - DCCXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

21 DICEMBRE 1951

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
652	longues de 30 cm. ou moins	1,80
653	autres; hourdis	1.80
	<i>NB. ad 653:</i>	
	Les baguettes profilées en argile, non vernissées, même remplies de béton, servant de support dans la construction de plafonds, sont admises d'après ce numéro.	
	Dalles et carreaux: d'une seule couleur, unis ou striés:	
656	bruts ou engobés; carreaux de pavage Briques, tuyaux, dalles, etc.: réfractaires au feu et aux acides:	3.—
660a	Briques	3.50
660b	autres	3.50
	<i>B. GRES.</i>	
	Dalles et carreaux:	
669	bruts (de couleur naturelle), d'une seule masse et d'une seule couleur	3.—

CATEGORIE X

VERRE

	Verrerie et gobeletterie des espèces de verre indiquées aux nos 691/693:	
696	en clisses grossières de bois, roseaux ou paille	17.—
699	Perles en verre	20.—

NB. ad 699:

Les perles en verre (conterie di Venezia) rentrent dans cette position, même si elles sont enfilées pour faciliter leur emballage et leur transport.

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
-------------------------------	-------------------------------	---

CATEGORIE XI

METAUX

B. CUIVRE

Câbles électriques de tout genre:

Câbles électriques de tout genre et fil:
Ame isolée avec du caoutchouc, de
la guttapercha ou du papier, non
enveloppée de matière textile enrou-
lée ou tressée:

825	Câbles avec gaine de plomb	60.—
826	Câbles avec gaine de plomb et arma- ture en fer	60.—
	Ame isolée avec du caoutchouc, e la guttapercha ou du papier, en- veloppée de fils ou de soie enrou- lés ou tressés:	
827	Câbles sans gaine de plomb	80.—
828	Câbles avec gaine de plomb	100.—

I. MINERAIS ET METAUX NON DENOM-
MES AILLEURS.

877	Mercuré	5.—
-----	---------	-----

CATEGORIE XII

MACHINES, ENGINS MECANIQUES
ET VEHICULES

B. VEHICULES.

Voitures pour le transport des personnes
ou des marchandises, non dénom-
mées ailleurs au tarif général:

avec moteur mécanique:

Automobiles, y compris les électro-
mobiles pour le transport des
personnes, et châssis pour ces au-
tomobiles: pesant par pièce:

1948-51 - DCCXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

21 DICEMBRE 1951

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
ex 914a	moins de 800 kg.	135.—
ex 914b	800 jusqu'à 1200 kg. inclusivement	160.—
ex 914c	plus de 1200 jusqu'à 1600 kg. inclusivement	190.—
ex 914d	plus de 1600 kg.	220.—

CATEGORIE XIII

HORLOGES ET MONTRES,
INSTRUMENTS ET APPAREILS

B. INSTRUMENTS ET APPAREILS.

Instrumente de musique, même démon-
tes:

961a	Guitares, mandolines et ocarinas	100.—
961b	autres	140.—

NB. ad 961 b:

Les accordéons (armoniche a mantice)
renrent dans cette position.

CATEGORIE XIV

DROGUERIES, SUBSTANCES ET
PRODUITS CHIMIQUES, COULEURS
ET PRODUITS SIMILAIRESA. OBJETS PHARMACEUTIQUES ET DRO-
GUERIES; PARFUMERIES.

970	Jus e réglisse, parfumé ou non Produits chimiques organiques et inor- ganiques, pour usage pharmaceuti- que, non dénommés ailleurs au tarif général et ne rentrant pas dans la sous-catégorie B:	15.—
974a	Huile de ricin, incolore, purifiée:	10.—
978	Eaux minérales, naturelles ou artificiel- les	6.—

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
B. SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES INDUSTRIELS.		
Matières premières:		
987	Jus de citron	—30
993	Soufre en morceaux, blocs, canons et poudre	—20
994	Fleur de soufre (soufre sublimé)	—30
Matières auxiliaires préparées et pro- duits fabriqués inorganiques:		
ex 1008	Acide borique	2.—
1024	Borate de soude (borax)	—50
1044	Vitriol de cuivre et produits dits fun- gives	8.—
Matières auxiliaires préparées et produits fabriqués organiques:		
1050	Acide citrique; acide tartrique	12.—
ex 1052	Huiles essentielles de fruits de genre citrus (agrumi), tels que citrons, oranges, mandarines et bergamottes	14.—
Extraits de substances contenant du tannin, liquides et solides:		
1055a	Extrait de châtaignier	9.—
ex 1055b	Extrait de sumac	—30
ex 1058	Bitartrate de potasse (tartre purifié, crème de tartre)	4.—
Matières explosibles et articles pyro- graphiques:		
1086	Allumettes-bougies	100.—

**D. GRAISSES, HUILES ET CIRES POUR
USAGES INDUSTRIELS; HUILES MINE-
RALES, HUILES DE GOUDRON ET HUILES
RESINEUSES; SAVONS.**

Graisses liquides et huiles de tout genre
pour usages industriels, brutes:

Huiles végétales:

1948-51 - DCCXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

21 DICEMBRE 1951

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
1116	Huile d'olives, dénaturée; huile d'amandes; Oléine (acide oléique)	1.—
	Huiles, graisses et cires de tout genre, travaillées:	
	Ouvrages en cire:	
ex 1136	Bougies de stéarine, de paraffine et de suif, non dénommées ailleurs au tarif général	42.—

CATEGORIE XV

ARTICLES NON DENOMMES

AILLEURS

	Quincaillerie et articles de fantaisie de tout genre, non dénommés ailleurs au tarif général:	
1144b	en albâtre	420.—

NB. ad 1151 d-e :

Les vasques pour lampes, en albâtre,
à l'état non monté, non combinées avec
d'autres matières, sont admises aux taux
conventionnels des nos 597 b et 598.

PROCOLE DE SIGNATURE

Au moment de signer l'Avenant au Traité de commerce entre la Suisse et l'Italie du 27 janvier 1923, conclu à Berne, le 14 juillet 1950, le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne, désireux de compléter et de préciser le régime douanier applicable dans les relations commerciales entre les deux Pays, sont convenus des dispositions additionnelles suivantes:

ad Liste A

IMPORTATION EN ITALIE

Ad 3: Bétail bovin suisse:

Il est entendu que l'entrée en franchise de droits prévue dans la note afférente à la position 3 du tarif douanier italien s'applique au bétail d'élevage et de rente des races suisses dites de Schwyz, de Simmental et de Fribourg qui satisfait aux exigences suivantes:

1) *Ascendance et généalogie:*

a) *Taureaux:* Généalogie prouvée par un certificat d'ascendance;

b) *Femelles:*

I. *Bétail de rente:* Certificat attestant la pureté de la race délivré par les conservateurs des « Herdbook » des races suisses;

II. *Bétail d'élevage:* Certificat d'ascendance.

2) *Productivité pour les mères de taureaux:* Observance des normes appliquées en Suisse par les Fédérations d'élevage.

3) *Santé:* Certificat de tuberculination.

En ce qui concerne le bétail de rente bénéficiant de l'exemption de droits, le Ministère italien de l'agriculture et des forêts se réserve d'effectuer un contrôle technique suivant des modalités à préciser avec l'autorité suisse compétente, d'un commun accord.

Ad 31, ex b: Liste des fromages suisses dits « de Montagne ».

Il est entendu que cette dénomination s'étend aux types suivants:

a) *Fromages de Bagnes et de Goms,* d'origine du Valais, accusant 45 % de matière grasse dans la substance sèche, meules de 5 à 10 kg. pâte demi-dure, croûte ferme.

b) *Fromages de Glaris et d'Uri*, représentant le fromage de montagne des cantons de Glaris et d'Uri, accusant au minimum 45 % de matière grasse dans la substance sèche, meules de 15 à 25 kg. ressemblant aux fromages de Gruyère.

c) *Piora et Maggia*, spécialités du canton du Tessin, meules de 5 à 12 kg. à pâte dure, accusant 45 % de matière grasse dans la substance sèche.

d) *Fromage d'Appenzell*, fabriqué exclusivement dans le canton d'Appenzell, matière grasse au minimum 48 %, meules de 7 à 15 kg. pâte demi-dure, fromage ressemblant au Tilsit.

Des modifications pourront être apportées à la liste susdite d'entente entre les deux Gouvernements.

Ad 387 b: Produits auxiliaires de l'industrie textile etc.:

Il est entendu que les produits désignés commercialement sous le nom de « sostanze per la sbianca ottica » tombent sous cette rubrique.

Ad 411 e: Substances colorantes au soufre, à l'exception des dérivés de l'antrachinone et du carbazol.

Il est entendu que les dérivés de l'antrachinone et du carbazol ne seront pas dédouanés sous cette rubrique, même s'ils contiennent du soufre.

Ad 427 Mélanges d'huiles essentielles etc.:

Lorsque le taux du tarif provisoire de Lire 2.200. par kilogramme plus 4 % sur la valeur est moins élevé pour un produit déterminé, il sera automatiquement appliqué.

Ad 674: Tissus de coton:

Il est entendu que les tissus dénommés « marquisette » tombent sous cette rubrique.

Ad 1058 c: Pompes pour liquides, actionnées mécaniquement:

Il est entendu que les pompes à vis pour la circulation forcée des huiles tombent sous cette rubrique.

Ad 1062 a: Pales, palettes et rotors:

Il est entendu que les pales et les autres parties de roues hydrauliques tombent sous cette rubrique.

Ad 1062 e: Pistons d'alliages légers:

Il est entendu que les pistons travaillés et bruts tombent sous cette rubrique.

Ad 1202 d: Autres appareils radioélectriques:

Il est entendu que les oscillographes tombent sous cette rubrique.

Ad Liste B

IMPORTATION EN SUISSE

Ad 98 a: Liste des fromages italiens du type « Italico ».

Sont à considérer comme « Italico » les fromages qui portent les dénominations suivantes:

Bel Paese
Bel Paese Lombardo
Bel Piano Lombardo
Formaggio da tavola Vittoria
Formaggio Vittoria
Bel Piano Formaggio Italico
Casoni Lombardi
Formaggio Margherita
Formaggio Cielo dolce.
Formaggio « Bel Paese »
Migliore prima
Bel Monte
Campo dei Fiori
Fior d'Alpe
Primavera
Formaggio Cadore
Il Novarese
Insuperabile
Italia
Reale
La Lombarda
Milanese Cheese
Sole
Alpestre
Cacio Reale
Pastorella
Gioconda
Bich
Savoia
Questo
Saporito

Des modifications pourront être apportées à la liste susdite d'entente entre les deux Gouvernements.

Ad 117 a¹, 117 b¹⁻², 117 c, 119 a et 129 a: vins et vermouth.

Il est entendu qu'abstraction faite de la taxe de monopole sur l'alcool et des taxes douanières (tels que le droit de statistique etc.), les droits de douane

ainsi que les droits additionnels et les taxes compensatoires ne dépasseront pas au total les droits consolidés dans l'Avenant de ce jour pour les numéros de tarif susmentionnés.

Ce Protocole fait partie intégrante des accords entre la Suisse et l'Italie, signés ce jour.

FAIT à Berne, en double expédition, le 14 juillet 1950.

Pour la SUISSE:

HOTZ

Pour l'ITALIE:

ANZIOTTI

PROTOCOLLE

CONCERNANT LE TRAITEMENT DOUANIER EN ITALIE ET EN SUISSE DE CERTAINS PRODUITS SUISSES ET ITALIENS

a) Le Gouvernement italien a fixé, de son propre chef, un taux de 15 % pour les positions suivantes du tarif douanier provisoire entré en vigueur le 15 juillet 1950:

Numéros du tarif		
901	Accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), non nominati nè compresi altrove	
	<i>b)</i> di ghisa malleabile, di ferro o di acciaio:	
	1) greggi o lavorati con sole operazioni di carattere meccanico:	
	<i>alfa</i>) raccordi diritti o flange	15 %
	<i>beta</i>) altri	15 %
	2) altrimenti lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	15 %
1046	Turbine, con o senza riduttore di velocità	
	<i>a)</i> a vapore	15 %
1051	Altri motori a pistone, a scoppio o a iniezione (motori fissi e motori marini):	
	<i>b)</i> Altri, del peso unitario di	
	1) più di 1000 quintali	15 %
1058		
	<i>a)</i> centrifughe	15 %
	<i>b)</i> rotative, volumetriche (a pistoni, a palette, a ingranaggi, a vite, e simili)	15 %
1060	Compressori di aria e di gas (compresi i compressori per apparecchi frigoriferi presentati separatamente); pompe a vuoto a comando meccanico:	
	<i>a)</i> compressori e pompe a vuoto alternative; a pistoni o a membrana	15 %
	<i>b)</i> altri	15 %

Numéros du tarif		
1061	Gruppi moto-compressori e moto-pompe a vuoto:	
	<i>b)</i> a moto rotativo volumetrici e di altra specie, del peso di:	
	1) 20 quintali e più	15 %
1090	Macchine e apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali e dei legumi secchi, e loro parti:	
	<i>a)</i> macchine per le operazioni preparatorie alla macinazione (cernitrici, pulitrici, separatrici, calibratrici, spuntatrici, spazzolatrici, spietratrici, lavatrici, asciugatrici, bagnatrici, essiccatrici, ecc.)	15 %
	<i>b)</i> macchine e apparecchi per decorticare, macinare, spezzettare, degerminare, brillare, lucidare, sfioccare, abburattare, stacciare e simili	15 %
1171	Generatori e motori elettrici, convertitori rotanti, pesanti:	
	<i>a)</i> fino a 5 chilogrammi	15 %
	<i>b)</i> più di 5 chilogrammi, fino a 50 chilogrammi	15 %
	<i>c)</i> più di 50 chilogrammi, fino a 1000 chilogrammi	15 %
	<i>d)</i> più di 1000 chilogrammi	15 %
	<i>e)</i> parti staccate:	
	1) induttori, indotti muniti o no di collettore	15 %
	2) altre	15 %
1177	Apparecchi per installazione di impianti elettrici (apparecchi di interruzione e di sezionamento, come interruttori, sezionatori, commutatori e simili), e loro parti:	
	<i>a)</i> completamente o prevalentemente fatti di porcellana	15 %
	<i>b)</i> prevalentemente fatti di altro materiale isolante	15 %
	<i>c)</i> altri:	
	1) non automatici, pesanti per pezzo:	
	<i>alfa)</i> fino ad 1 chilogrammo	15 %
	<i>beta) gamma)</i> più di 1 chilogrammo	15 %
	2) automatici, pesanti per pezzo:	
	<i>alfa)</i> fino ad 1 chilogrammo	15 %
	<i>beta) gamma)</i> più di 1 chilogrammo	15 %

Numéros du tarif		
1188	Apparecchiature elettriche per auto, moto, velocipedi, aeromezzi, imbarcazioni ed veicoli, non nominate nè comprese altrove:	
	a) apparecchi di avviamento, di illuminazione e generatori elettrici:	
	1) motorini di avviamento:	
	<i>alfa</i>) per autoveicoli	15 %
	<i>beta</i>) altri	15 %
	2) generatori (dinamo):	
	<i>alfa</i>) per velocipedi	15 %
	<i>beta</i>) per motocicli e autoveicoli	15 %
	<i>gamma</i>) altri	15 %
	3) apparecchi per illuminazione (proiettori, lanterne, fuochi di posizione fissi, ecc.):	
	<i>alfa</i>) per velocipedi, compresi gli apparecchi completi muniti delle rispettive dinamo	15 %
	<i>beta</i>) per motocicli e autoveicoli	15 %
	<i>gamma</i>) altri	15 %
1197	Apparecchi per l'applicazione dell'elettricità, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
	a) apparecchi di protezione contro le sovratensioni	15 %
	b) quadri di comando, di distribuzione, di misura e simili (esclusi gli strumenti di misura)	15 %
	c) apparecchi elettromagnetici, non nominati nè compresi altrove (elettrocalamite per apparecchi di sollevamento, separatori elettromagnetici, relais ausiliari e di protezione ad eccezione di quelli per telegrafia e telefonia e per le apparecchiature di autoveicoli)	15 %
	e) parti staccate	15 %

Il est entendu que ce taux est consolidé pour la durée d'une année, à partir du 15 juillet 1950, pour les marchandises originaires et en provenance de la Suisse rentrant sous ces positions.

Si les Autorités italiennes ont l'intention de modifier ce taux, elles en informeront les Autorités suisses trois mois à l'avance.

Au cas où aucune entente ne pourrait être réalisée entre les deux Parties contractantes, dans le délai de préavis de 3 mois, chaque pays recouvrera sa liberté tarifaire pour les susdites positions.

b) Gouvernement suisse a fixé, de son propre chef, un taux de 14 *frs.* par quintal, pour les positions suivantes du tarif douanier en vigueur:

ORANGES, MANDARINES

36 *b*¹ en caisses

36 *b*² autrement emballées ou en vrac.

Il est entendu que ce taux est consolidé pour la durée d'une année, à partir du 15 juillet 1950, pour les marchandises originaires et en provenance dell'Italie rentrant sous ces positions.

Si les Autorités suisses ont l'intention de modifier ce taux, elles en informeront les Autorités italiennes trois mois à l'avance.

Au cas où aucune entente ne pourrait être réalisée entre les deux Parties contractantes, dans le délai de préavis de 3 mois, chaque pays recouvrera sa liberté tarifaire pour les susdites positions.

Le présent protocole fait partie intégrante des Accords entre la Suisse et l'Italie, signés ce jour.

FAIT à Berne, en double expédition, le 14 juillet 1950.

Pour la SUISSE:

HOTZ

Pour l'ITALIE:

ANZILOTTI

PROCOLE

CONCERNANT L'IMPORTATION DE BOIS ET PRODUITS FORESTIERS
DE SUISSE EN ITALIE

En vue de faciliter les relations commerciales entre les régions frontalière de Suisse et d'Italie, il est convenu d'ajouter aux facilités prévues à l'art. 16 du Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923, les concessions définies ci-après:

L'Italie accordera aux produits forestiers du Canton du Tessin et des Valées grisonnes de Mesolcina, Bregaglia, Poschiavo et Monastère, importés par les bureaux de douane de frontière situés aux confins des dites régions, le traitement douanier précisé ci-dessous:

Pos. 524: Les bois de chauffage en rondins, bûches (en deux ou plusieurs quartiers), souches, ramilles, fagots et les déchets de bois, à l'exception de la sciure, sont admis à un droit de 3 % ad valorem dans les limites d'un contingent annuel de 30.000 quintaux.

Pos. 527 a 1), a 2): Le bois rond, brut, aussi écorcé ou dégrossi à la hache, non dénommé ni compris ailleurs, commun, est admis en franchise de droit dans les limites d'un contingent annuel de 30.000 quintaux.

Pos. 529 a): Bois scié en longueur, non dénommé ni compris ailleurs, commun:

ex 1), 2), 3): Le bois d'essences résineuses, de chêne, de châtaignier, d'érable, de frêne, de hêtre, scié par la longueur, y compris les planches pour caisses à emballage, est admis à un droit de 5 % ad valorem dans les limites d'un contingent annuel de 30.000 quintaux.

Note:

Pour jour du traitement spécial sus-indiqué, chaque expédition de l'un des bois sus-mentionnés devra être accompagnée d'un certificat prouvant la provenance du bois des régions prévues ci-dessus.

Ces certificats seront délivrés par les autorités suisses suivantes:

Pour le Canton du Tessin: par l'Inspectorat forestier cantonal de Bellinzona.

Pour la Vallée de Monastère: par l'Inspectorat forestier du onzième arrondissement à Zuoz.

Pour les Vallées de Bregaglia et Poschiavo: par l'Inspectorat forestier du douzième arrondissement à Celerina.

Pour la Vallée de Mesolcina: par l'Inspectorat forestier du treizième arrondissement à Grono.

Ce Protocole fait partie intégrante des accords entre la Suisse et l'Italie, signés ce jour.

FAIT à Berne, en double expédition, le 14 juillet 1950.

Pour la SUISSE:

HOTZ

Pour l'ITALIE:

ANZILOTTI

PRESIDENTE Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pronto di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale tra l'Italia e la Bulgaria e relativo scambio di Note, conclusi a Sofia il 19 dicembre 1950** » (1856).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale tra l'Italia e la Bulgaria e relativo scambio di Note, concluso a Sofia il 19 dicembre 1950 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, *relatore*. Mi richiamo alla relazione scritta su questo disegno di legge, che si riferisce a un protocollo concernente il regime doganale tra l'Italia e la Bulgaria e relativo scambio di note, conclusi a Sofia il 19 dicembre 1950. Le trattative sono state piuttosto laboriose e si sono concluse con un accordo provvisorio, nell'attesa che altre combinazioni possano essere fatte tra i due Paesi. L'accordo prevede la sospensione con tre mesi di preavviso. Si tratta quindi di un accordo

transitorio necessario per liquidare vecchie partite esistenti tra l'Italia e la Bulgaria. Raccomando perciò al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato il Protocollo concernente il regime doganale tra l'Italia e la Bulgaria e gli scambi di note conclusi a Sofia il 19 dicembre 1950.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato).

ALLEGATO.

PROTOCOLLO

CONCERNENTE IL REGIME DOGANALE
TRA L'ITALIA E LA BULGARIA E SCAMBI DI NOTE

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION ITALIENNE
AU PRESIDENT DE LA DELEGATION BULGARE

Sofia, le 19 Décembre 1950

Monsieur le Président,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu ces jours-ci entre les Délégations commerciales de la République Italienne et de la République Populaire de Bulgarie, j'ai l'honneur de vous confirmer que les deux Gouvernements sont d'accord que ces conversations devront être reprises à un moment plus favorable, qui sera déterminé d'un commun accord entre les deux Gouvernements, ayant particulièrement en vue le désir des deux Parties d'augmenter dans les limites du possible leurs échanges commerciaux.

A cet effet ils se communiqueront préalablement les possibilités d'importation et d'exportation réciproques.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président
de la Délégation Italienne*

LUIGI OTTAVIANI

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION BULGARE
AU PRESIDENT DE LA DELEGATION ITALIENNE

Sofia, le 19 Décembre 1950

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu m'envoyer la lettre suivante :

« Me référant aux conversations qui ont eu lieu ces jours-ci entre les Délégations commerciales de la République Italienne et de la République Populaire de Bulgarie, j'ai l'honneur de vous confirmer que les deux Gouvernements sont d'accord que ces conversations devront être reprises à un moment plus favorable, qui sera déterminé d'un commun accord entre les deux Gouvernements, ayant particulièrement en vue le désir des deux Parties d'augmenter dans les limites du possible leurs échanges commerciaux.

A cet effet ils se communiqueront préalablement les possibilités d'importation et d'exportation réciproques ».

J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement Bulgare est d'accord sur ce qui précède.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Bulgare
IVAN PERPELIEV

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION ITALIENNE
AU PRESIDENT DE LA DELEGATION BULGARE

Sofia, le 19 Décembre 1950

Monsieur le Président,

A l'occasion de leurs récents entretiens, les Délégations commerciales Italienne et Bulgare, dans le but de favoriser le développement des relations amicales heureusement existantes entre les deux Pays, ont reconnu la nécessité de remplacer, par un nouveau Traité, qui devra être conclu le plus tôt possible, le Traité de Commerce et de Navigation du 30 Juillet 1934, dont la validité a pris fin en date du 31 mai 1950.

Par la présente, j'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement Italien se déclare, en ce qui le concerne, prêt à ouvrir sans délai des négociations pour la stipulation de ce Traité.

Jusqu'à la conclusion dudit Traité, en ce qui concerne la navigation et le traitement des navires de l'une des deux Parties contractantes dans les ports de l'autre et toutes les autres questions y relatives — à l'exception :

a) du trafic du cabotage;

b) de l'exercice du service maritime des ports, des rades et des plages, y compris le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l'assistance maritime;

qui sont réservés aux navires nationaux — les deux Parties s'accordent la clause de la nation la plus favorisée.

Il reste entendu qu'à ce sujet chacune des deux Parties ne pourra pas demander à l'autre le bénéfice de l'application de la clause de la nation la plus favorisée pour obtenir des avantages plus amples que ceux qu'elle même accorde à l'autre Partie.

Pour ce qui a trait au régime douanier, les deux Parties contractantes se déclarent d'accord que ledit régime est réglé en conformité des dispositions contenues dans le Protocole douanier signé en date de ce jour.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président
de la Délégation Italienne*

LUIGI OTTAVIANI

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION BULGARE
AU PRESIDENT DE LA DELEGATION ITALIENNE

Sofia, le 19 Décembre 1950

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu m'envoyer la lettre suivante :

« A l'occasion de leurs récents entretiens, les Délégations commerciales Italienne et Bulgare, dans le but de favoriser le développement des relations amicales heureusement existantes entre les deux Pays, ont reconnu la nécessité de remplacer, par un nouveau Traité, qui devra être conclu le plus tôt possible, le Traité de Commerce et de Navigation du 30 juillet 1934, dont la validité a pris fin en date du 31 mai 1950.

Par la présente, j'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement Italien se déclare, en ce qui le concerne, prêt à ouvrir sans délai des négociations pour la stipulation de ce Traité.

Jusqu'à la conclusion dudit Traité, en ce qui concerne la navigation et le traitement des navires de l'une des deux Parties contractantes dans les ports de l'autre et toutes les autres questions y relatives — à l'exception :

a) du trafic du cabotage;

b) de l'exercice du service maritime des ports, des rades et des plages y compris le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l'assistance maritime;

qui sont réservés aux navires nationaux — les deux Parties s'accordent la clause de la nation la plus favorisée.

Il reste entendu qu'à ce sujet chacune des deux Parties ne pourra pas demander à l'autre le bénéfice de l'application de la clause de la nation la plus favorisée pour obtenir des avantages plus amples que ceux qu'elle même accorde à l'autre Partie.

Pour ce qui a trait au régime douanier, les deux Parties contractantes se déclarent d'accord que le dit régime est réglé en conformité des dispositions contenues dans le Protocole douanier signé en date de ce jour ».

J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement Bulgare est d'accord sur ce qui précède.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Bulgare
IVAN PERPELIEV

PROTOCOLE

CONCERNANT LE REGIME DOUANIER ENTRE L'ITALIE ET LA BULGARIE

Le Président de la République italienne et le Président du Narodno Sobranie de la République populaire de Bulgarie, dans le but de faire face aux exigences de la situation actuelle en ce qui concerne le régime douanier entre les deux Pays, ont décidé de dresser un Protocole et ont nommé, à cet effet, pour leur plénipotentiaires, savoir

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Monsieur Luigi OTTAVIANI, *Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire,*

LE PRESIDUM DU NARODNO SOBRANIE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE

Monsieur Ivan PERPELIEV, *Ministre-Adjoint du Commerce Extérieur,* lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme; ont arrêté ce qui suit:

Article 1.

Les Parties contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane, les impôts et taxes à percevoir avec les droits de douane et les modalités relatives à leur perception; l'interprétation et l'application du tarif douanier; la classification, l'admission temporaire et la réexpédition des marchandises, ainsi que les prescriptions, formalités et droits établis pour les opérations de dédouanement, transbordement, transit en général et entreposage de marchandises.

Article 2.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du territoire de l'un des deux Pays, ne seront pas assujettis, à leur importation dans le territoire de l'autre Pays, à des droits de douane, impôts et taxes — y compris toutes les taxes supplémentaires et surtaxes — autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus à l'avenir sur les produits d'un autre Pays quelconque.

Article 3.

De même, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance du territoire de l'un des deux Pays, ne seront pas assujettis, à leur exportation vers le territoire de l'autre Pays, à des droits de douane, impôts et taxes — y compris toutes les taxes supplémentaires et surtaxes — autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus ou qui pourront être perçus à l'avenir sur les produits exportés vers le territoire d'un autre Pays quelconque.

Article 4.

Les dispositions visées aux articles 1, 2, 3, ne sont pas applicables :

a) aux avantages accordés ou bien qui pourront être accordés à l'avenir de la part de l'une des deux Parties dans le but de faciliter les rapports frontaliers avec les Etats limitrophes ;

b) aux avantages dérivant d'une union douanière déjà conclue ou qui pourra être conclue à l'avenir ;

c) aux avantages spéciaux que l'une des deux Parties a accordé ou bien pourra accorder à l'avenir à des territoires ayant un Statut juridique spécial reconnu internationalement ou bien à des territoires conférés ou qui pourront être conférés à cette même Partie en administration fiduciaire ;

d) aux avantages accordés actuellement ou qui pourront être accordés à l'avenir par l'Italie à la République de San Marino et à l'Etat de la Cité du Vatican.

Article 5.

Ce Protocole sera mis en application à titre provisoire à partir du 19 décembre 1950.

Il est entendu que son entrée en vigueur définitive reste subordonnée à l'accomplissement, de part et d'autre, des procédures intérieures prévues par les Constitutions des deux Pays.

Les Gouvernements des deux Pays se notifieront mutuellement l'accomplissement des susdites procédures.

Article 6.

Les Parties se réservent la faculté de dénoncer les articles 1, 2, 3, 4 du présent Protocole, lesquels, en ce cas, prendront fin trois mois après la dénonciation. Les Parties contractantes ne pourront cependant pas se prévaloir de ladite faculté de dénonciation qu'à partir de trois mois après la mise en vigueur de ces mêmes dispositions.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent Protocole.

FAIT à Sofia, le 19 Décembre 1950 en langue française en deux exemplaires.

Pour la République Italienne

LUIGI OTTAVIANI

*Pour la République
Populaire de Bulgarie*

IVAN PERPELIEV

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION ITALIENNE
AU PRESIDENT DE LA DELEGATION BULGARE

Sofia, le 19 Décembre 1950

Monsieur le Président,

En relation aux pourparlers qui ont abouti à la signature du Protocole concernant le régime douanier entre la République Italienne et la République Populaire de Bulgarie, j'ai l'honneur de vous communiquer que les deux Gouvernements sont tombés d'accord sur ce qui suit :

Au cas où l'une des deux Parties contractantes se trouverait dans la condition de devoir prendre des engagements en matière douanière ayant trait à :

1) des accords visant la constitution d'une zone à libre échange ou des accords régionaux ;

2) des accords spéciaux approuvés par des organisations internationales, en vue de la situation particulière de certains territoires, de leurs développement et de leur reconstruction ;

les Gouvernements des deux Pays s'accorderont pour définir les autres exceptions au traitement de la nation la plus favorisée, dont il s'agit aux articles 1, 2, 3 qui devront être ajoutées à celles prévues à l'article 4 du susdit Protocole.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Italienne
LUIGI OTTAVIANI

LE PRESIDENT DE LA DELEGATION BULGARE
AU PRESIDENT DE LA DELEGATION ITALIENNE

Sofia, le 19 Décembre 1950

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu m'envoyer la lettre suivante :

« En relation aux pourparlers qui ont abouti à la signature du Protocole concernant le régime douanier entre la République Italienne et la République Populaire de Bulgarie, j'ai l'honneur de vous communiquer que les deux Gouvernements sont tombés d'accord sur ce qui suit :

Au cas où l'une des deux Parties contractantes se trouverait dans la condition de devoir prendre des engagements en matière douanière ayant trait à :

1) des accords visant la constitution d'une zone à libre échange ou des accords régionaux ;

2) des accords spéciaux approuvés par des organisations internationales, en vue de la situation particulière de certains territoires, de leurs développement et de leur reconstruction ;

les Gouvernements des deux Pays s'accorderont pour définir les autres exceptions au traitement de la nation la plus favorisée, dont il s'agit aux articles 1, 2, 3 qui devront être ajoutées à celles prévues à l'article 4 du susdit Protocole ».

J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement Bulgare est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

*Le Président
de la Délégation Bulgare*

IVAN PERPELIEV

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951** » (1859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CERULLI IRELLI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto esposto nella relazione scritta, alla quale mi rimetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo italo-franco-belga in materia di assicurazioni sociali, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

ALLEGATO.

CONVENTION

ENTRE LA BELGIQUE, LA FRANCE ET L'ITALIE TENDANT A ETENDRE ET A COORDONNER L'APPLICATION AUX RESSORTISSANTS DES TROIS PAYS DES LEGISLATIONS BELGE ET FRANÇAISE SUR LA SECURITE SOCIALE ET DE LA LEGISLATION ITALIENNE SUR LES ASSURANCES SOCIALES ET LES PRESTATIONS FAMILIALES

Les GOUVERNEMENTS de la BELGIQUE, de la FRANCE et de l'ITALIE,

Affirmant à nouveau le principe de l'égalité de traitement de leurs nationaux au regard des législations belge et française de sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales;

Considérant l'intérêt qu'il y a à permettre aux ressortissants de chacune des Parties Contractantes de conserver les avantages attachés à ces législations dans les conditions prévues par les conventions bilatérales de sécurité sociale, quel que puissent être les déplacements qu'ils sont amenés à effectuer entre les territoires des Parties Contractantes;

Désireux de conclure une Convention à cet effet;

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1.

a) Dans les limites des dispositions de la présente Convention, les dispositions de chacune des Conventions bilatérales intervenues respectivement entre la Belgique et la France le 17 janvier 1948, la France et l'Italie le 31 mars 1948, la Belgique et l'Italie le 30 avril 1948, ainsi que les accords de tous ordres pris dans le cadre de ces conventions, sont applicables aux ressortissants de l'une quelconque des Parties Contractantes qui sont ou ont été soumis aux législations de sécurité sociale de ces Parties.

b) Dans la présente Convention, par « ressortissants », « territoires », « législations de sécurité sociale, des assurances sociales et des prestations familiales », et « autorités compétentes », il convient d'entendre les ressortissants, les territoires, les législations de sécurité sociale, des assurances sociales et des prestations familiales et les autorités compétentes des Parties Contractantes au sens des conventions bilatérales en vigueur.

Article 2.

a) Dans le cas où l'application des conventions bilatérales comporte une totalisation des périodes d'assurance, les périodes d'assurance accomplies dans les trois Parties Contractantes, y compris les périodes recon nues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

b) Lorsque la législation de l'une des Parties Contractantes subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne sont totalisées, conformément aux dispositions du paragraphe a) du présent article, pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes d'assurance accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants des deux autres Parties. Néanmoins, si, dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, il n'existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d'assurance accomplies dans ladite profession aux termes de l'une des législations visées au paragraphe a) ci-dessus sont cependant totalisées.

c) Dans le cas où les périodes d'assurance à totaliser sont déterminées suivant des règles différentes d'après les diverses conventions bilatérales applicables, la période d'assurance à prendre en considération au titre de la législation de chaque Partie est fixée en faisant application de la formule la plus favorable pour le ressortissant intéressé, contenue dans les diverses conventions bilatérales que ladite Partie a conclues et qui sont applicables en l'espèce.

Article 3.

a) Les avantages auxquels un ressortissant peut prétendre au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance décès (pensions), en vertu de la législation de sécurité sociale de l'une quelconque des Parties Contractantes, sont déterminés, en principe, en fixant le montant des avantages auxquels ce ressortissant aurait droit si la totalité des périodes d'assurance visées à l'article 2 avait été effectuée aux termes de la législation de chacune des Parties Contractantes à laquelle l'assuré s'est trouvé soumis.

b) Chaque Partie Contractante détermine, d'après la législation qui lui est propre, compte tenu de la totalité des périodes d'assurance et sans distinction du territoire où elles ont été accomplies, si ce ressortissant réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation.

c) Chaque Partie Contractante détermine, pour ordre, le montant de la prestation en espèces à laquelle ce ressortissant aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation et fixe le montant de la prestation due au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation.

d) Lorsque ce ressortissant, compte tenu de la totalité des périodes d'assurance visées à l'article 2, ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations de toutes les Parties Contractantes intéressées, son droit à prestation est établi au regard de chaque législation, dès lors qu'il remplit les conditions définies par celle-ci.

Article 4.

a) Tout ressortissant, au moment où s'ouvre son droit aux avantages visés à l'article 3, peut renoncer à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la présente Convention. Les avantages auxquels il peut prétendre, au titre de la législation de l'une quelconque des Parties Contractantes, sont alors (i) soit liquidés séparément par les organismes intéressés indépendamment des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes, accomplies conformément à la législation d'une ou de deux des Parties Contractantes (ii), soit liquidés conformément à la ou aux conventions bilatérales intervenues.

b) Le ressortissant a la faculté d'exercer à nouveau une option entre l'application de l'article 2 et celle du présent article, lorsqu'il a un intérêt à le faire (i), soit par suite d'une modification dans la législation de l'une des Parties Contractantes, ou du transfert de sa résidence du territoire de l'une des Parties Contractantes dans le territoire d'une autre (ii), soit, dans le cas prévu à l'article 3, paragraphe d), au moment où s'ouvre pour lui un nouveau droit à prestation au regard de l'une des législations qui lui sont applicables.

Article 5.

Si, d'après la législation de l'une des Parties Contractantes, la liquidation des prestations tient compte du salaire moyen de la période entière d'assurance ou d'une fraction de ladite période, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de cette Partie est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie en vertu de la législation de ladite Partie.

Article 6.

Lorsqu'un ressortissant a été soumis aux législations des trois Parties Contractantes et que les conventions bilatérales intervenues entre ces Parties n'ont pas eu pour effet de mettre à la charge des institutions d'une seule Partie les pensions d'invalidité, les pensions ou fractions de pensions à la charge des institutions de chacune des Parties Contractantes seront déterminées conformément aux dispositions des articles 3 et 5 de la présente Convention, les pensions d'invalidité étant alors traitées comme des avantages et prestations au sens de ces articles.

Article 7.

Tout droit acquis, qui, en vertu d'une convention bilatérale, serait maintenu aux ressortissants visés par cette convention bilatérale dès lors qu'ils résident sur le territoire de l'une ou de l'autre des deux Parties Contractantes, est conservé aux ressortissants visés par la présente Convention tant que ceux-ci résident sur le territoire de l'une quelconque des trois Parties Contractantes.

Article 8.

Sauf en ce qui concerne l'assurance vieillesse ou l'assurance décès (pensions) d'une part, et l'assurance invalidité des ouvriers mineurs lorsqu'elle donne lieu à répartition de la charge, d'autre part, ni les conventions citées à l'article 1^{er} ni la présente Convention ne peuvent conférer ni maintenir à une personne quelconque, le droit de bénéficiaire, dans les pays intéressés, de prestations de même objet ou de prestations se rapportant à une même période d'assurance.

Des arrangements entre les autorités compétentes des trois Parties Contractantes détermineront les règles selon lesquelles chacune des prestations couvertes par les conventions en cause sera attribuée en application de ce principe.

Article 9.

a) Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'application de la présente Convention.

b) Tout différend venant à s'élever entre deux ou entre les trois Parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera résolu par voie de négociation directe.

c) Si ce différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.

d) La décision de l'organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l'esprit de la présente Convention; elle sera obligatoire et sans appel.

Article 10.

a) Les prestations dont le service avait été suspendu en application de la législation de l'une des Parties Contractantes en raison de la nationalité ou de la résidence des intéressés seront rétablies sous réserve de l'application du paragraphe c).

Les prestations qui n'auraient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison seront liquidées et servies dans les mêmes conditions.

b) Les droits antérieurement liquidés ainsi que ceux qui ont été rétablis ou liquidés en application du paragraphe précédent seront révisés en vue d'en rendre la liquidation conforme aux stipulations de la présente Convention.

Si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.

c) Les prestations dues en vertu des paragraphes a) et b) seront servies à compter de la mise en vigueur de la présente Convention lorsque la demande de révision aura été formulée dans le délai d'un an à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel aura été déposé le dernier instrument de ratification.

d) Pour les droits ouverts postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la Convention, il est tenu compte des périodes d'assurance antérieures à cette entrée en vigueur dans la même mesure qu'on en aurait tenu compte au cas où la présente Convention aurait été en vigueur au cours de leur accomplissement.

e) Lorsqu'une convention bilatérale cesse d'être en vigueur, la présente Convention cesse également d'être applicable.

Dans ce cas, les stipulations de la présente Convention restent applicables aux droits acquis ou en cours d'acquisition dans la mesure où le maintien de ces droits est prévu dans la convention bilatérale dénoncée.

f) Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe e), la présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée, sous réserve du droit, pour chaque Partie Contractante, de la dénoncer par notification adressée aux autres Parties Contractantes. La dénonciation prendra effet six mois après sa réception.

Article 11.

a) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

b) Elle entrera en vigueur le 1^{er} juillet 1951.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

FAIT à Paris, le 19 janvier 1951, en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe à Strasbourg et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements signataires.

Pour le Gouvernement Belge :

Baron GUILLAUME

Pour le Gouvernement Français :

PAUL BACON

JEAN SERRES

Pour le Gouvernement Italien :

PIETRO QUARONI

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951 » (1938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GERINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La relazione scritta illustra sufficientemente l'opportunità della ratifica da

parte del Senato di questo disegno di legge e perciò mi rimetto ad esso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa a Roma il 21 aprile 1951.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dal 1° gennaio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 della Convenzione medesima.

(È approvato).

ALLEGATO.

CONVENZIONE MONETARIA
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

La REPUBBLICA ITALIANA e lo STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, considerata l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria, essendo venuta a scadere quella sottoscritta il 20 giugno 1942 e ratificata il 10 ottobre 1942, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie.

Lo Stato della Città del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca per la coniazione delle sue monete, finchè sarà in vigore a presente Convenzione.

Art. 2.

Le monete vaticane, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3.

Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche Casse.

Art. 4.

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica Italiana avranno facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete pontificie che si accumulassero nelle Casse dello Stato Italiano.

Art. 5.

La coniazione delle monete d'oro potrà esser fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di 50 milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre 10 milioni di pezzi.

Art. 6.

Lo Stato della Città del Vaticano potrà coniare, in Sede Vacante, monete anche in aggiunta al limite massimo stabilito nel paragrafo precedente ma in guisa da non eccedere complessivamente, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, l'importo di 75 milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre 15 milioni di pezzi.

Art. 7.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra parte.

Art. 8.

La Repubblica Italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Città del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 9.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Essa resterà in vigore per dieci anni con effetto dal 1° gennaio 1951, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dai Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTA in Roma, in duplice originale il 21 aprile 1951.

Per la Repubblica Italiana

SFORZA

Per lo Stato della Città del Vaticano

Mons. F. BORGONCINI DUCA

Nunzio Apostolico

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione del Protocollo italo-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi** » (2012)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo italo-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, *relatore*. Si tratta, onorevoli senatori, di un disegno di legge che ha una certa importanza, diremo così, di carattere tecnico, cioè concerne la proroga del riconoscimento di brevetti ottenuti da italiani in Danimarca, e reciprocamente di quelli ottenuti in Italia da cittadini danesi; riconoscimento sospeso per motivi bellici e ripreso in questi ultimi tempi. Trattasi di riorganizzare una materia di notevole importanza, per cui si chiede l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere e mi associo alla relazione della Commissione.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione

degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi, concluso a Copenaghen, tra l'Italia e la Danimarca, il 1° luglio 1950.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 dell'Accordo.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopra-detto.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

ALLEGATO.

**ACCORD ENTRE L'ITALIE ET LE DANEMARK CONCERNANT
LA PROLONGATION DE LA DURÉE DES BREVETS D'INVENTION****LE GOUVERNEMENT DE L'ITALIE et LE GOUVERNEMENT
DU DANEMARK**

considérant la situation exceptionnelle créée par la deuxième guerre mondiale aux ressortissants danois, personnes physiques et morales, en Italie, et aux ressortissants italiens, personnes physiques et morales, au Danemark, en ce qui concerne l'exploitation normale des brevets d'invention, ont désigné-leurs plénipotentiaires qui sont convenus de ce qui suit:

Article 1^{er}

La durée des brevets en vigueur après le 10 avril 1940, même s'ils sont expirés après cette date, pourra faire l'objet d'une prolongation lorsque, par suite de l'état de guerre, les titulaires de ces brevets ou leurs ayants cause n'auront pu les exploiter ou les faire exploiter normalement.

Cette prolongation de durée sera accordée par années entières, elle pourra être au plus de cinq années. Elle sera calculée en tenant compte de la période de temps pendant laquelle l'exploitation normal s'est trouvée suspendue et des résultats de l'exploitation du brevet, si la suspension n'a pas été totale.

Article 2.

La prolongation de la durée des brevets visée à l'article précédent sera prononcée, au Danemark, par la Commission des brevets, et, en Italie, par la « Commissione dei Ricorsi » prévue par l'article 71 du décret royal 29 juin 1939, n. 1127, concernant la protection des brevets pour invention industrielle.

La demande de prolongation accompagnée de toutes les indications susceptibles d'en démontrer le bien fondé devra être déposée avant le 31 décembre 1950, au service compétent. Pour la demande sera perçue une taxe, qui, au Danemark, est fixée à 15 couronnes, et, en Italie, à 2000 lire.

Article 3.

La prolongation prévue à l'article 1^{er} du présent Accord s'ajoutera à la durée normale du brevet. Elle ne donnera pas lieu à paiement d'annuités pendant sa durée.

Article 4.

Les documents nécessaires à l'obtention des facilités prévues dans le présent Accord seront dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 5.

Les dispositions du présent Accord seront appliquées aux ressortissants danois pour les brevets enregistrés en Italie, et aux ressortissants italiens pour les brevets enregistrés au Danemark.

Aux termes du présent Accord ne peuvent être considérés comme ayant cause que les ressortissants des deux Pays dont les droits ont été acquis à une date certaine, antérieure à la date de la signature du dit Accord.

Article 6.

Les tiers, qui auraient de bonne foi entrepris l'exploitation d'une invention, objet d'un brevet tombant sous le coup des dispositions du présent Accord concernant la prolongation de la durée des brevets, ou fait des préparatifs sérieux en vue de cette exploitation entre la date normale d'expiration du dit brevet et la date d'entrée en vigueur du présent Accord, ne pourront être tenus de cesser cette exploitation ou ces préparatifs.

Article 7.

Les dispositions du présent Accord seront mises en vigueur au jour de sa signature.

Le Gouvernement de l'Italie communiquera au Gouvernement du Danemark la ratification de l'Accord par le Parlement Italien, et le Gouvernement du Danemark, considérera cet Accord comme définitif à partir de la date de la communication du Gouvernement de l'Italie.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Copenhague, en double exemplaire, le 1^{er} juillet 1950.

Pour le Gouvernement de l'Italie

ANTONIO PENNETTA.

Pour le Gouvernement du Danemark

F. NEERGAARD-PETERSEN.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Delega al Governo per l'emanazione di testi unici in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1766).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo per l'emanazione dei testi unici in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BORROMEO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

DE GASPERI, *Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana*. Mi associo alla relazione della Commissione ed accetto il testo del disegno di legge da essa formulato.

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, saranno coordinate in uno o più testi unici, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Ammi-

nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni generali vigenti sullo stato giuridico del personale di ruolo dell'Amministrazione postelegrafonica e le relative piante organiche, nel coordinamento delle norme previste dal precedente articolo potranno essere apportate le necessarie modificazioni ed integrazioni in relazione ai nuovi principi organizzativi ed alle nuove esigenze dei servizi allo scopo di realizzare l'ammodernamento di questi e dei relativi uffici sulla base dei perfezionamenti tecnici e dei criteri industriali acquisiti nel campo dei servizi postali e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Segue ora nell'ordine del giorno il disegno di legge n. 1767, di iniziativa del senatore Tartufoli. Essendo assente il proponente in seguito a un grave incidente occorsogli, propongo di rinviare la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Oggi, seduta pubblica alle ore 16, con la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 11,55).